

Class: 14.v, 14.v, 2020, 6/2020A/001.f

Organismo Pagatore

ARPEA

Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 38

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 -
**Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase
istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive**

Il direttore
Enrico Zola
Firmato digitalmente

Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica – Campagna 2020 e successive

1. INTRODUZIONE	6
2. DEMETRA	7
3. DEFINIZIONI	8
Definizioni relative all'istruttoria grafica	8
Definizioni relative al calcolo del premio	8
4. CONTROLLI DI SUPERFICI	10
4.1 ISTRUTTORIA SUPERFICI GRAFICHE	10
4.1.1 ISTRUTTORIA DOMANDA GRAFICA	10
4.1.2 CONTENUTI DELLA DOMANDA GRAFICA	10
4.1.3 ISTRUTTORIA GRAFICA	10
4.1.4 PRESENZA DI SUPERI GRAFICI E RISOLUZIONE PER RINUNCIA	12
4.1.5 ANOMALIE AMMINISTRATIVE E DECURTAZIONI	14
4.1.6 ANOMALIE DI CONGRUITÀ' DELLE SUPERFICI	14
4.2 ISTRUTTORIA SUPERFICI ALFANUMERICHE	15
5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI	17
5.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI DI COORDINAMENTO	17
5.2 ANOMALIE BLOCCANTI PER ISTRUTTORIE PUNTUALI	17
5.3 ANOMALIE AMMINISTRATIVE	18
5.4 ANOMALIE DI AMMISSIBILITA' AL PREMIO	19
5.5 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA PICCOLI AGRICOLTORI	20
5.6 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA GIOVANI AGRICOLTORI	20
5.7 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE	22
ANOMALIE NON CORREGGIBILI DAL BENEFICIARIO E/O DAL CAA	25

ANOMALIE CORREGGIBILI DAL BENEFICIARIO E/O DAL CAA	27
SEGNALAZIONI DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA DELLA DAR	27
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ISTRUTTORIA	28
L'ESITO COMPLESSIVO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA RISERVA, COMPRESA L'INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE ASSEGNATARIA DEI TITOLI DA RISERVA, È RIPORTATO NEL REGISTRO TITOLI CONSULTABILE ALL'INTERNO DEL SIAN NELLA SEZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA REGISTRO TITOLI PAC 2015 – 2020, ESITO CALCOLO TITOLI.	28
5.8 ESTRATTI A CAMPIONE	29
5.9 CONTROLLI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE	30
Domanda iniziale e di modifica	31
Domanda iniziale e di modifica in presenza di richiesta di accesso alla riserva	31
5.10 COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO EX ART.4 REG. 640/2014 E ART.8 REG. 809/2014	32
5.11 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	34
5.12 TITOLARITÀ DELLA CONDUZIONE	35
5.13 PRATI PERMANENTI E PASCOLI	36
5.13.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	36
5.13.2 DEFINIZIONI	37
5.13.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI INVESTITE A PRATO PERMANENTE E PASCOLO	38
5.13.4 PASCOLAMENTO	39
Deroghe applicate in Piemonte	39
5.13.5 ISTRUTTORIA DELLE PARTICELLE CON CRITERIO DI MANTENIMENTO PASCOLAMENTO E PASCOLAMENTO SFALCIO	41
Campagna 2019 e seguenti: applicazione dell'art. 46 del Regolamento Regionale del 20 settembre 2011 n. 8/R	41
Modifica metodo di scarico	42
Superficie del controllo	43
Determinazione Arpea n. 212 del 17/11/2016	43
Attribuzione dei capi al pascolo	43
Schermata "pascoli" per visualizzazione dati su sistema Demetra	43
5.13.6 ANOMALIE DELLE PARTICELLE CON CRITERIO DI MANTENIMENTO PASCOLAMENTO E PASCOLAMENTO SFALCIO	45
5.13.7 ALCUNE SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI RELATIVI AL PREMIO SUL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	46
5.13.8 PRATI PERMANENTI CON CRITERIO DI MANTENIMENTO SFALCIO	47
Informazioni minime superfici sfalciate	51
Documenti di anagrafe	53
Scadenze	54
Anomalie superfici sfalciate	55

5.14	CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	55
5.15	CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ART. 32 LETTERA B) DEL REG (UE) 1307/2013	57
5.16	CONTROLLI PREMI ACCOPPIATI ART. 52 PER SUPERFICIE	57
5.17	PRODUZIONE CANAPA	59
6.	GESTIONE ISTRUTTORIA TRASFERIMENTI TITOLI	60
6.1	CONTROLLI DOMANDE TRASFERIMENTO TITOLI ORDINARIE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE	60
6.2	CONTROLLI DOMANDE TRASFERIMENTO TITOLI NELL'AMBITO DEL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI	61
7.	CONTROLLI ISTRUTTORI ZOOTECNIA	63
8.	ESITO PER GRUPPO COLTURA E CALCOLO DEI PREMI A SUPERFICIE	64
8.1	CALCOLO ESITO E SANZIONI TITOLI	64
8.2	CAPPING	65
8.3	CALCOLO ESITO E SANZIONI GIOVANI	66
8.4	CALCOLO ESITO E SANZIONI GREENING	66
8.5	CALCOLO ESITO E SANZIONI PREMI ACCOPPIATI SUPERFICIE	67
8.5.1	PREMIO SOIA	67
8.5.2	PREMIO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	70
8.5.3	PREMIO POMODORO DA INDUSTRIA	70
8.5.4	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%	71
8.5.5	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ	71
8.6	PAGAMENTO DEL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI	72
9.	GESTIONE FINANZIARIA	73
	Disciplina finanziaria	73
	Riduzione lineare del valore dei pagamenti per il regime di pagamento di base (titoli)	73
	Riduzione lineare del valore dei pagamenti per il premio giovane agricoltore	73
	Taglio lineare del valore dei titoli	74
10.	UTILIZZO TITOLI	75
11.	RIFERIMENTI NORMATIVI	77
	Base giuridica Unionale	77
	Base giuridica Nazionale	78

12. QUADRO SINOTTICO ANOMALIE E CONTROLLI	81
--	-----------

ALLEGATI	82
-----------------	-----------

1. INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i controlli eseguiti in fase istruttoria sulle istanze presentate attraverso il SIAP che costituisce parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) di cui al capo 2, titolo V del Reg.(UE) 1306/2016 a partire dalle anomalie generate, e di definire l'iter per la correzione di tali anomalie.

I controlli vengono eseguiti nelle fasi di presentazione della domanda, di istruttoria e in lista di pagamento.

Le anomalie derivano da:

1. incoerenze tra i dati dichiarativi presenti nella Domanda Unica e le seguenti banche dati certificate:
 - Sistema informativo geografico (G.I.S.) che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000;
 - La Banca Dati Nazionale degli allevamenti bovini (BDN) che è gestita dal Centro Servizi Nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise tramite applicativo web;
 - Anagrafe tributaria;
 - SISTER Banca dati del catasto;
 - Banche Dati delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
2. mancato rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale da parte dei beneficiari nella compilazione della domanda unica.

Tutte le domande per le quali risulteranno presenti anomalie bloccanti, se correggibili, potranno essere corrette dal beneficiario stesso o dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) qualora il beneficiario abbia conferito delega al CAA per la gestione della domanda.

Nel caso il beneficiario abbia trasferito il mandato per la gestione ad un CAA diverso da quello con il quale ha presentato la DU, l'accesso al sistema sarà garantito al nuovo delegato.

2. DEMETRA

A partire dalla campagna 2020 è stato reso disponibile l'applicativo DEMETRA per la gestione delle domande del FEAGA raggiungibile al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>

Tale sistema rende disponibili i dati secondo un'architettura ad oggetti che censiscono i differenti "momenti" della domanda con istruttorie separate.

Esistono ad esempio dei momenti relativi ai pagamenti: anticipo nazionale, anticipo comunitario, saldo. Alla chiusura di un periodo di pagamento viene portato l'oggetto in stato 'istruttoria conclusa', e viene aperto un nuovo oggetto di pagamento per il periodo successivo sino alla chiusura dell'intero procedimento amministrativo con conseguente apertura delle eventuali fasi successive all'istanza di riesame o post istruttoria disciplinate con opportuni atti.

L'organizzazione ad oggetti prevede alla chiusura di un oggetto di pagamento, non vengano più su di esso movimentate né le anomalie né l'istruttoria grafica, le quali rimangono però disponibili in visualizzazione.

L'utente per consultare la situazione storica di un determinato momento di pagamento può accedere all'oggetto specifico, mentre **la situazione attuale è visibile e gestibile aprendo l'oggetto con stato "In istruttoria"**.

Al fine di verificare se per il procedimento sono state evidenziate delle anomalie è necessario accedere al quadro "controlli" aprendo l'oggetto in stato "In istruttoria".

3. DEFINIZIONI

Definizioni relative all'istruttoria grafica

- **SIPA-GIS (Sistema di identificazione delle parcelle agricole):** è il sistema che identifica l'utilizzo del suolo delle superfici. Si avvale di ortofoto, aerofotogrammetria e immagini satellitari ad alta precisione che vengono utilizzate per estrarre le informazioni spaziali necessarie. Questa informazione è poi aggiornata regolarmente per monitorare l'evoluzione della copertura del suolo e la gestione delle colture.
- **Tavola:** insieme di superfici visualizzabili in una medesima schermata.
- **Consistenza territoriale grafica (CTG):** Insieme delle isole che compongono la totalità della superficie condotta da una azienda.
- **Isola Aziendale:** rappresentazione grafica dei terreni contigui condotti dal beneficiario, e presenti nel fascicolo aziendale; un'azienda agricola può pertanto avere una o più isole in funzione dell'ubicazione (e la caratteristica di contiguità) dei terreni.
- **Appezamento:** rappresentazione grafica di una porzione contigua di terreno avente medesima occupazione del suolo (quintupletta dichiarativa) e medesimo conduttore. È pertanto un sottoinsieme dell'Isola aziendale.
- **Parcella:** rappresentazione grafica dell'aggregazione di uno o più appezzamenti contigui richiesti al medesimo intervento di domanda unica. Ogni appezzamento può far parte di una o più parcelle a seconda della compatibilità dell'uso del suolo con i diversi premi (secondo la matrice prodotto intervento).
- **M.P.I (Matrice Prodotto Intervento):** Elenco dei codici coltura dichiarabili nel fascicolo aziendale con l'indicazione della relativa compatibilità per l'accesso ai premi della Domanda unica.
- **Piano colturale grafico:** definizione dell'uso del suolo per tutta la superficie inserita nella Consistenza territoriale grafica attraverso la definizione di appezzamenti.
- **Validazione Grafica:** validazione del fascicolo aziendale contenente un piano colturale grafico consolidato.
- **Parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché un numero standard di ettari potenzialmente ammissibili nell'ambito di un particolare regime o misura di sostegno.[fonte C.d.C. UE]

Definizioni relative al calcolo del premio

- **Diritti all'aiuto:** chiamati anche Titoli PAC sono titoli di credito espressi in termini di €/ha che conferiscono agli agricoltori un diritto al pagamento annuo sulla base della domanda annualmente presentata dall'agricoltore che li detiene (art. 32 del Reg. UE 1307/2013); i titoli PAC sono assegnati come sostegno al reddito degli agricoltori nell'ambito del Regime di pagamento di base della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea e sono determinati, nel numero e nel valore, dallo Stato membro sulla base dell'attività agricola svolta da ciascun agricoltore (aiuti comunitari percepiti) in un determinato periodo di riferimento; ogni titolo PAC ha un valore espresso in € a cui corrisponde una superficie di riferimento che può essere pari o inferiore ad 1 ettaro ed è registrato all'interno del Registro

Nazionale Titoli (RNT), istituito da AGEA, presso il SIAN, ai sensi dell'articolo 3 del DL 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231.

- **Anomalia:** evidenza resa dal sistema informativo, o dal funzionario istruttore a seguito di verifica, in ordine ad elementi, o riscontri, che possono comportare il mancato riconoscimento del premio richiesto o parte di esso.
- **Segnalazione:** evidenza resa dal sistema informativo, o dal funzionario istruttore a seguito di verifica, in ordine ad elementi, o riscontri, che hanno la funzione di segnalare all'operatore del sistema una data situazione relativa alla pratica/alla particella/alla parcella oggetto di segnalazione.
- **Superficie dichiarata:** la superficie che in domanda è abbinata al premio e potenzialmente ammissibile al pagamento.
- **Superficie richiesta:** la superficie dichiarata dal beneficiario e potenzialmente ammissibile al pagamento, eventualmente abbattuta a eventuali limiti posti per l'intervento (portafoglio titoli nel caso di pagamento di base, limite dei 90 ha per il premio giovani, quantità inserita nel contratto per i premi accoppiati Barbabietola e Pomodoro). Nel caso di assenza di titoli in portafoglio e in presenza di richiesta di accesso alla riserva, la superficie richiesta è uguale alla superficie dichiarata per l'assegnazione dei titoli.
- **Importo richiesto:** importo riferito alla quantità richiesta, nel caso del regime di base è calcolato sul valore del portafoglio titoli, per il premio giovani e il premio inverdimento è calcolato sul valore del portafoglio titoli moltiplicato per le rispettive percentuali di sostegno, per i premi accoppiati è calcolato sulla base del valore unitario stabilito per ogni campagna a livello nazionale.
- **Superficie determinata:** la superficie accertata dopo gli esiti dei controlli grafici, amministrativi ed oggettivi.
- **Superficie in riduzione:** la superficie non riconosciuta ammissibile in seguito ai controlli grafici, amministrativi ed oggettivi; è data dalla differenza tra superficie richiesta e superficie determinata.
- **Scostamento:** è il parametro attraverso cui si misura la corrispondenza tra superficie richiesta e superficie determinata. Si calcola come percentuale mediante l'operazione $[(\text{Sup. richiesta} - \text{Sup. determinata}) / \text{Sup. determinata}]$, e costituisce il riferimento per l'eventuale applicazione di sanzioni.
- **Superficie in sanzione:** superficie penalizzata in seguito alla rilevazione di uno scostamento tra superficie/UBA dichiarati in DU e quanto riscontrato in fase di controllo, secondo quanto indicato negli artt. 19 e seguenti del Reg (CE) 640/2014.
- **Sanzione:** importo dell'aiuto penalizzato in seguito alla rilevazione di uno scostamento tra la superficie/UBA dichiarati in DU e quanto riscontrato in fase di controllo, secondo quanto indicato negli artt. 19 e seguenti del Reg (CE) 640/2014.
- **Superficie in pagamento:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate.

4. CONTROLLI DI SUPERFICI

4.1 ISTRUTTORIA SUPERFICI GRAFICHE

4.1.1 ISTRUTTORIA DOMANDA GRAFICA

La presentazione delle domande uniche grafiche avviene usufruendo dei seguenti applicativi informatici:

- Piano Colturale Grafico (Implementato su Anagrafe Agricola e finalizzato alla definizione di una consistenza grafica del Fascicolo Aziendale con il supporto della parcella di riferimento).
- Domanda Grafica (acquisizione delle geometrie definite nel piano colturale grafico, e denominate “appezzamenti”, e associazione a interventi a premio tramite aggregazione di quest’ultime in “Parcelle”).

Le domande ricevute verranno pertanto istruite con metodologia grafica.

4.1.2 CONTENUTI DELLA DOMANDA GRAFICA

Ai fini di comprendere il processo di istruttoria grafica, risulta utile rammentare come si compone una domanda grafica partendo dall’inserimento nel Fascicolo aziendale delle superfici condotte nel rispetto delle relative parcelle di riferimento.

Dopo aver completato tale inserimento il sistema informatico genera il piano colturale grafico (PCG), costituito dalla rappresentazione grafica di tutte le “Isole” condotte dall’azienda e, partendo dall’uso del suolo GIS genera gli appezzamenti grafici. Tramite il piano colturale grafico, laddove vi siano conduzioni parziali di superfici all’interno di una particella, è necessaria l’indicazione dalla parte condotta tramite ripartizione grafica, in quanto il sistema non può desumere tale limite dal reticolo catastale. Inoltre viene richiesto di attivare eventuali istanze di riesame grafiche qualora l’occupazione del suolo che si intende dichiarare non sia coerente con quanto riscontrato sul GIS, secondo le modalità operative pubblicate sul sito di anagrafe.

Il consolidamento del PCG permette la validazione del Fascicolo Aziendale e la generazione della domanda grafica la quale, importando gli appezzamenti dal Fascicolo, genera le parcelle quali aggregazioni di appezzamenti contigui compatibili ad un medesimo intervento in domanda.

4.1.3 ISTRUTTORIA GRAFICA

L’istruttoria grafica è effettuata tramite il confronto dei poligoni dichiarati con l’uso del suolo attribuito da fotointerpretazione.

Le anomalie quali P30 o P25 trovano soluzione prima della generazione della domanda grafica dovendo essere già riconosciute dal GIS in sede di presentazione.

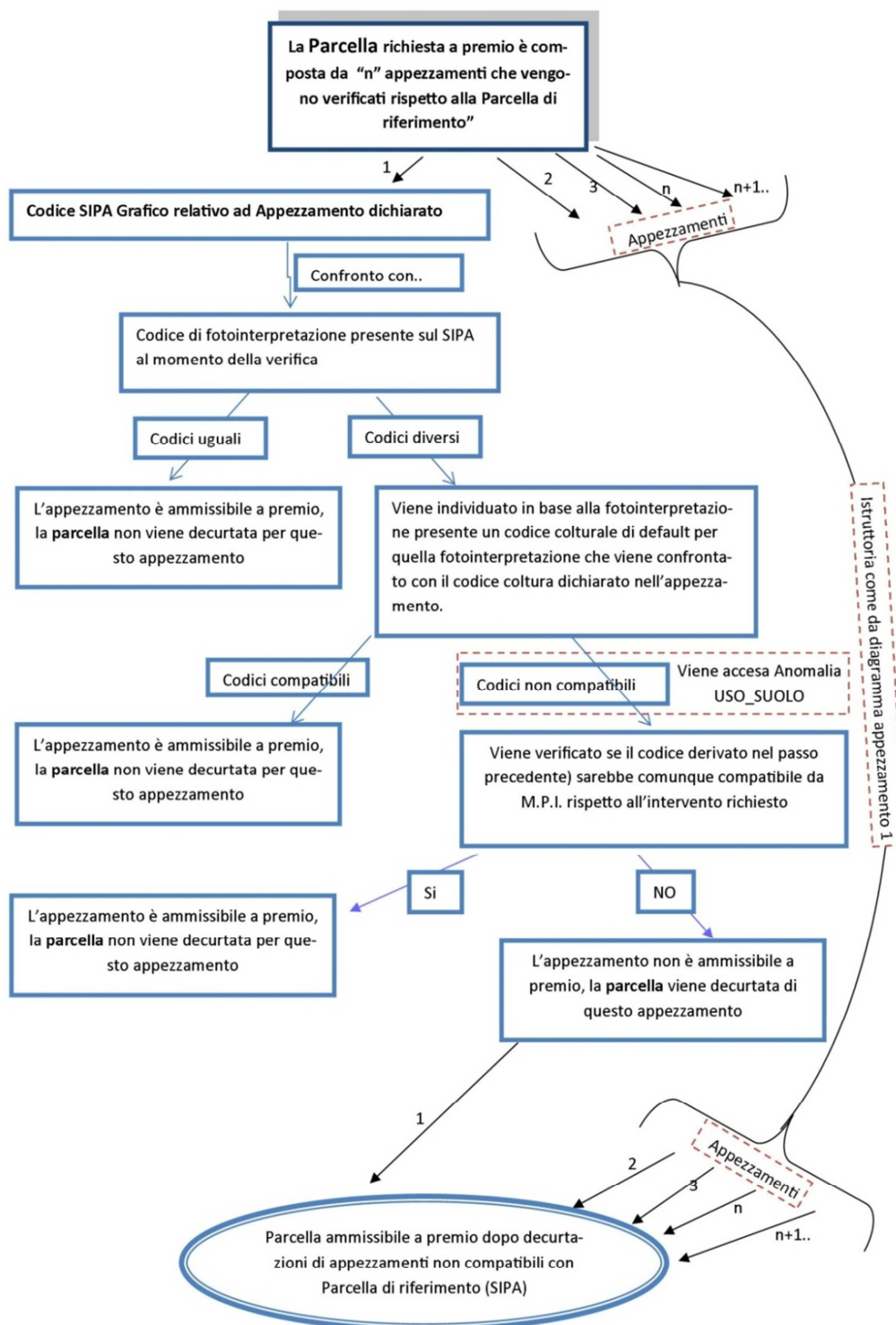
Anomalia USI_SUOLO (Mancato riscontro ammissibilità da fotointerpretazione)

Le parcelle dichiarate ad uno specifico intervento vengono processate dall’algoritmo informatico che verifica la compatibilità della dichiarazione con quanto riscontrato sul GIS (parcella di riferimento). Il confronto con la fotointerpretazione avviene a livello di Appezzamenti e, ognuno di questi, viene confermato o decurtato generando in ultimo una parcella accertata a premio.

L’anomalia USI_SUOLO identifica le porzioni di terreno per le quali l’uso del suolo dichiarato non

è compatibile con la tipologia di suolo riscontrato. È correggibile solo in casi di errore di fotointerpretazione, mediante un intervento dal backoffice attivato tramite apposita procedura di istanza di riesame da fascicolo secondo le procedure vigenti.

Nel successivo flusso procedurale vengono rappresentati i passi del controllo:



Come si evince gli appezzamenti che non sono stati oggetto di istanza di riesame grafica nel PCG e in assenza di nuove fotointerpretazioni, sono compatibili ed accertati al primo “passo” del flusso. Se vi è stata istanza di riesame grafica, o nuova fotointerpretazione, potrebbe essere necessario giungere sino all’ultimo passo del flusso.

Durante il processo è evidente che in caso di non compatibilità tra dichiarato ed accertato, venga considerata comunque ammissibile la superficie se il codice colturale derivato dalla fotointerpretazione sarebbe comunque compatibile all’intervento in questione. Vi è tuttavia un’eccezione che si verifica quando il codice di default derivato dalla foto-interpretazione GIS è relativo a prati/pascoli e l’appezzamento dichiarato conteneva invece un uso differente. La compatibilità in questo caso non viene riconosciuta in quanto non è possibile riscontrare un criterio di mantenimento minimo quale sfalcio o pascolamento.

Nel caso in cui si giunga a decurtare la parcella, l’anomalia presente nel sistema informativo DEMETRA sarà la USI_SUOLO.

4.1.4 PRESENZA DI SUPERI GRAFICI E RISOLUZIONE PER RINUNCIA

Anomalia SUPER_GRAF (superficie in sovrapposizione tra più domande)

I superi della domanda grafica vengono riscontrati già a livello di conduzione (Superi di Isola) a prescindere dall’uso del suolo e quindi dalla valutazione del supero di eleggibilità.

La superficie oggetto di supero è definita come il poligono grafico oggetto dell’intersezione di due o più isole.

Tale poligono viene detratto dalle parcelle dichiarate al fine di addivenire alla “Parcella accertata”.

Si riporta sotto un esempio di supero grafico dove il poligono di colore “azzurro” è appunto il supero tra i due appezzamenti che decurterà le parcelle a premio di entrambi i condivisor. Tale superficie in supero potrà essere riconosciuta all’uno o all’altro a seguito di rinuncia grafica della conduzione.



L’anomalia presente in caso di tale decurtazione è la SUPERI_GRAF.

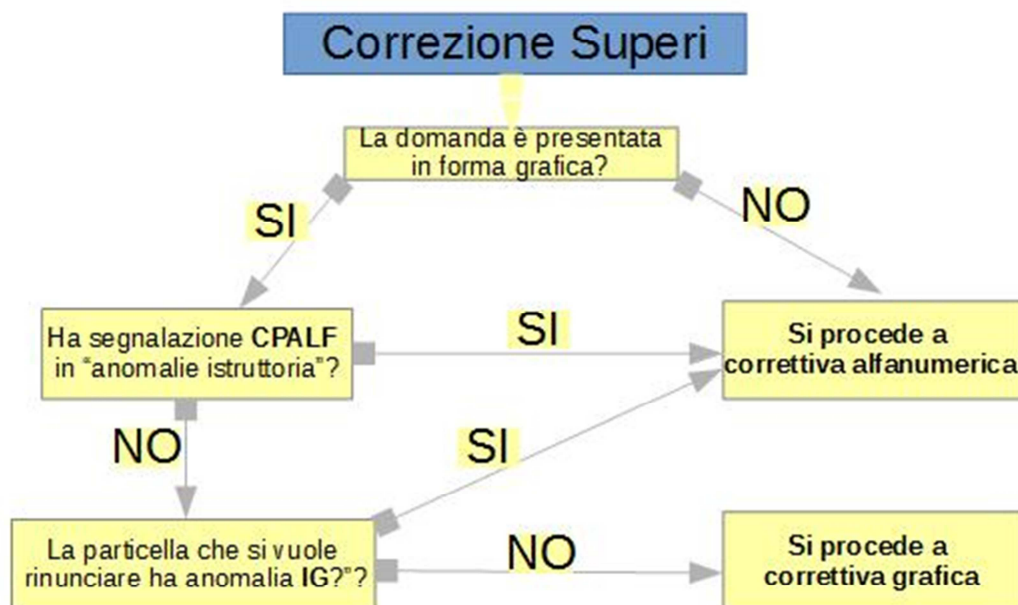
L’istruttoria informatica della domanda grafica prevede la verifica dei superi di conduzione attraverso l’individuazione di geometrie grafiche sovrapposte tra due o più soggetti dichiaranti. La

superficie risultante da tale intersezione è definita supero grafico (SUPERI_GRAF) e non verrà riconosciuta a premio per nessuno dei dichiaranti sino a quanto non verrà effettuata una rinuncia che eliminerà il supero di conduzione.

E' infatti possibile effettuare validazioni del fascicolo con modalità di "correttiva" al fine di rideterminare l'isola in conduzione in presenza di errori e/o anomalie di supero grafico (SUPERI_GRAF), seguendo apposite note operative del sistema Anagrafe agricola piemontese.

Il beneficiario che attuerà la rinuncia otterrà, se questa è stata sufficiente, lo spegnimento dell'anomalia SUPERI_GRAF ma per la stessa superficie rinunciata si accenderà l'anomalia PARC__EXTRA quale indicazione di superficie non più presente in conduzione nella validazione correttiva. I condivisori, che non hanno attuato rinuncia, vedranno unicamente spegnersi l'anomalia SUPERI_GRAF e si vedranno riconosciuta la relativa superficie a premio.

Detto quanto sopra, si procede di seguito a illustrare il flusso operativo per determinare laddove la rinuncia deve essere effettuata in forma grafica, e laddove invece deve essere effettuata con metodologia alfanumerica; in quest'ultimo caso si procederà nel consueto modo e quindi alla protocollazione di un documento di rinuncia in anagrafe e il successivo aggancio in domanda unica per correggere l'anomalia alfanumerica P36_1.



Come si desume dal diagramma sopra riportato, il fatto che la domanda sia presentata con metodo grafico non implica necessariamente che la correttiva vada fatta un forma grafica. Infatti per alcune pratiche, pur presentate in forma grafica, è stato necessario eseguire parte dell'istruttoria in forma alfanumerica per le particelle in casi particolari (CP3), che pur afferenti a domande grafiche, devono essere corrette con metodo alfanumerico. Il sistema attua dei controlli impedendo la correttiva P36_1 alfanumerica in presenza di istruttoria grafica. Si osserva che in caso di rinuncia su una domanda grafica composta sia da parcelle grafiche, sia da particelle con caso particolare, può

essere necessario procedere con entrambe le modalità (grafica e alfanumerica) se le superfici a cui di intende rinunciare afferiscono talune ad una casistica e talune all'altra.

Anomalia N21 (superficie in sovrapposizione tra domande presentate in OP diversi)

L'istruttoria informatica della domanda grafica prevede la verifica dei superi di conduzione attraverso l'individuazione di geometrie grafiche sovrapposte tra due o più soggetti dichiaranti, anche quando tali soggetti presentano domanda in OP differenti. In questo caso l'istruttoria è effettuata a livello centrale da AGEA coordinamento e la superficie risultante dall'intersezione è segnalata con l'anomalia N21_2 e non viene riconosciuta a premio per nessuno dei dichiaranti, sino a quando non è effettuata una rinuncia che elimini il supero di conduzione.

Per la risoluzione è possibile effettuare validazioni del fascicolo con modalità di "correttiva" al fine di rideterminare l'isola in conduzione, con lo stesso procedimento utilizzato per le risoluzioni dei superi grafici con condivisi dello stesso OP.

Segnalazione PARC_EXTRA (Superficie non più presente nella consistenza grafica)

Laddove una superficie presente nel P.C.G. che ha dato origine alla domanda, non sia più presente in un successivo P.C.G. di correttiva le parcelle vengono decurtate.

In presenza di un ridimensionamento dell'isola condotta, la superficie non più confermata come in conduzione nel P.C.G. di correttiva verrà classificata come "PARC_EXTRA" nell'istruttoria di domanda unica e darà origine ad un mancato riconoscimento di eleggibilità per l'area coinvolta.

4.1.5 ANOMALIE AMMINISTRATIVE E DECURTAZIONI

Nel caso in cui siano presenti anomalie amministrative che insistono su talune superfici, l'esito dell'istruttoria grafica deve tener conto di tale aspetto e decurtare la porzione di parcella oggetto di tali anomalie.

A tal fine, in presenza di anomalie amministrative che bloccano l'ammissibilità della superficie (sebbene questa sarebbe riscontrata a GIS), oltre alle consuete segnalazioni presenti in DU, l'indicazione viene passata all'algoritmo di calcolo grafico e il risultato sarà riscontrabile nella decurtazione della parcella anche in assenza di anomalie grafiche. Si citano a titolo di esempio anomalie quali (P11, PAS06 ed anomalie riguardanti il rispetto di carichi UBA e/o sfalcio, anomalie derivanti da Agea Coordinamento di decurtazione superfici, anomalie amministrative su premi accoppiati).

4.1.6 ANOMALIE DI CONGRUITÀ' DELLE SUPERFICI

Il sistema può rilevare dei problemi tecnici collegati alla definizione delle parcelle di riferimento, o all'esecuzione dell'istruttoria grafica che si traducono sulla domanda con l'accensione di anomalie.

Anomalia PARC_RIFE_NOTFOUND (Superficie non ricoperta da parcella di riferimento)

Anomalia PARC_RIFE_SQUADR (A seguito del confronto con le parcelle di riferimento, è fallita la quadratura delle superfici rilevate rispetto al totale della superficie richiesta)

Anomalia SUP01 (controlli su superficie non configurati correttamente)

Anomalia SUP02 (Presenza parcelle non restituite da istruttoria)

Anomalia APPE1 (Superfici disallineate tra grafico e alfanumerico)

Tali anomalie decurtano la parcella a premio o l'appezzamento su cui sono accese, e sono gestite in autonomia da ARPEA (quindi da parte del beneficiario/CAA non occorre alcun intervento).

4.2 ISTRUTTORIA SUPERFICI ALFANUMERICHE

L'Istruttoria alfanumerica delle superfici è effettuata tramite confronto alfanumerico tra le superfici richieste a premio e la banca dati del SIPA-GIS (Sistema Identificativo Parcelle Agricole). Le incongruenze riscontrabili possono essere:

Anomalia P30-1 (Particella senza riscontro nella base dati grafica GIS senza CXF)

Si ha quando la particella non è censita nella banca dati GIS del SIPA-GIS, e non è presente a sistema la mappa CXF che ne rappresenta il posizionamento.

L'anomalia blocca la particella e, per la sua risoluzione, occorre una segnalazione al backoffice inviando il foglio di mappa in formato .tif .

In caso di particelle fuori regione occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.

Anomalia P30-5 (Particella senza riscontro nella base dati grafica GIS con CXF)

Si ha quando la particella non è censita nella banca dati GIS del SIPA Piemonte, ma è presente a sistema la mappa CXF che ne rappresenta il posizionamento.

L'anomalia blocca la particella e, per la sua risoluzione, il backoffice può agire in autonomia.

In caso di particelle fuori regione occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.

Anomalia P30-6 (Particella non censita nel catasto)

Si ha quando la particella non è presente nel sistema SIPA-GIS. L'anomalia blocca la particella e per la sua risoluzione occorre contattare il backoffice.

In caso di particelle fuori regione occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

Se è stato commesso un errore dichiarativo riguardante gli estremi catastali , il produttore deve modificare i dati e sottoscrivere la dichiarazione di errore.

Anomalia P25-4 (Uso del suolo assente/incompleto)

Blocca la particella e può essere risolta autonomamente dal backoffice. In caso di particelle fuori regione occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

Anomalia P55-2 (Particella in “supero” tra più domande)

Si ha quando la somma delle superfici dichiarate per una stessa particella da due o più beneficiari è maggiore della superficie grafica della particella stessa (in mancanza di superficie grafica si utilizza la superficie catastale).

È un supero di conduzione e blocca l'intera particella. Può essere risolto tramite la rinuncia da parte di uno o più condivisi di una porzione di superficie in supero, oppure tramite una dichiarazione di errore del beneficiario che ha indicato la particella per errore. La correzione deve avvenire sia in fascicolo che in domanda.

Anomalia C55-2 (Particella in “supero” tra più domande presentate in OP diversi)

Si ha quando la somma delle superfici dichiarate per una stessa particella da due o più beneficiari è maggiore della superficie grafica della particella stessa (in mancanza di superficie grafica si utilizza la superficie catastale), e almeno uno dei condivisi ha presentato la domanda in un OP diverso.

È un supero di conduzione e blocca l'intera particella. Può essere risolto tramite la rinuncia da parte di uno o più condivisi di una porzione di superficie in supero, oppure tramite una dichiarazione di errore del beneficiario che ha indicato la particella per errore. La correzione deve avvenire sia in fascicolo che in domanda.

Anomalia P36-1 (Particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta maggiore della superficie eleggibile)

Si ha quando la somma delle superfici dichiarate per una stessa particella da due o più beneficiari è maggiore della superficie ammissibile della particella stessa.

Blocca l'intera particella e può essere risolto tramite la rinuncia da parte di uno o più condivisi di una porzione di superficie in supero, tramite una dichiarazione di errore del beneficiario che ha indicato la particella per errore, oppure tramite la richiesta al backoffice di effettuare una nuova fotointerpretazione. L'eventuale rinuncia deve avvenire mediante correzione sia in fascicolo che in domanda.

In caso di particelle fuori regione, qualora si intenda richiedere una correzione del dato GIS, occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

Anomalia P36-2 (Particella nell'ambito di una sola domanda con superficie richiesta maggiore della superficie eleggibile)

Si ha quando la somma delle superfici dichiarate per una stessa particella è maggiore della superficie ammissibile rilevata dalla fotointerpretazione. Non blocca l'intera particella ma attribuisce una eleggibilità pari alla superficie ammissibile disponibile, eventualmente riproporzionata in caso siano dichiarati più usi del suolo compatibili.

In caso di particelle fuori regione, qualora si intenda richiedere una correzione del dato GIS, occorre effettuare segnalazione ad ARPEA che provvederà a contattare il backoffice di competenza.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

5.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI DI COORDINAMENTO

Il beneficiario che presenta una domanda unica deve validare il Fascicolo aziendale sull'applicativo Anagrafe agricola del Piemonte dove sono raccolte tutte le informazioni dell'azienda agricola ivi compreso il piano di utilizzazione della campagna in corso, conformemente alle disposizioni vigenti. I dati informatici del fascicolo validato vengono inoltrati al SIAN aggiornando il relativo fascicolo aziendale ivi presente.

Agea Coordinamento esegue controlli di congruenza tra Fascicolo aziendale e domanda unica. Eventuali esiti negativi di questi controlli sono recepiti e vengono segnalati con le anomalie di seguito in elenco.

Anomalia C80-1 (Fascicolo non presente per il soggetto sul SIAN)

L'anomalia risulta bloccante. Nei casi di Domanda di Accesso alla Riserva i titoli da riserva non possono essere assegnati da Registro Titoli. In tali casi l'anomalia è correggibile se la DAR è in istruttoria attraverso la validazione del fascicolo e la sua sincronizzazione sulla base delle indicazioni riportate sul Manuale Fascicoli.

Anomalia C81-1 (Soggetto di competenza di un altro OP sul SIAN)

5.2 ANOMALIE BLOCCANTI PER ISTRUTTORIE PUNTUALI

Per specifiche e puntuali esigenze istruttorie, ARPEA può disporre il blocco puntuale di pratiche utilizzando le anomalie di seguito riportate.

Anomalia A01 (Azienda sospesa su disposizioni Opr)

L'anomalia viene accesa da Arpea per singole esigenze istruttorie. Blocca l'intera domanda e non è correggibile da parte del CAA.

Anomalia A1CAP (Azienda sospesa su disposizioni Opr – Capping)

L'anomalia viene accesa per i beneficiari sottoposti a capping, per specifiche esigenze istruttorie (ad es l'acquisizione della documentazione giustificativa dei costi sostenuti dall'azienda, come indicato nella Circolare Agea Prot. N. ACIU.2016.122 del primo marzo 2016), l'anomalia ha impatto su tutta la domanda, e non è correggibile dal CAA.

Anomalia A01TE (Azienda sospesa su disposizioni Opr - Portafoglio titoli non allineato)

L'anomalia viene accesa dall'OPR per i beneficiari che presentano problemi utilizzo titoli.

Anomalia A1TIT (Azienda sospesa su disposizioni Opr – Titoli anomalia)

Viene accesa dall'OPR per i beneficiari che presentano problemi ricalcolo dei titoli. Blocca tutta la domanda e non è correggibile dal CAA.

Anomalia A01DAR (Azienda sospesa su disposizioni Opr – Titoli da riserva)

L'anomalia viene accesa dall'OPR per i beneficiari in attesa di ricalcolo di titoli provenienti dalla domanda di accesso alla riserva. Blocca tutta la domanda e non è correggibile dal CAA.

Anomalia A01PIC (Azienda sospesa su disposizioni OPR – Piccoli agricoltori)

L'anomalia viene accesa dall'OPR nel caso di istruttorie puntuali su domande appartenenti al Regime dei Piccoli agricoltori. Blocca tutta la domanda e non è correggibile dal CAA.

A1APP (Azienda sospesa su disposizioni Opr - Verifiche appezzamenti)

Anomalia accesa da ARPEA nel caso ci siano problemi di istruttoria grafica sugli appezzamenti. Blocca tutta la domanda e non è correggibile dal CAA.

A1PAS (Azienda sospesa su disposizioni Opr – Pascoli)

Anomalia accesa dall'OPR nel caso si istruttorie puntuali sui prati/pascoli. Blocca tutta la domanda e non è correggibile dal CAA.

5.3 ANOMALIE AMMINISTRATIVE

Anomalia ANA14 (Azienda con notifica di tipo bloccante)

Segnala la presenza di una notifica di tipo bloccante sul fascicolo aziendale del produttore nell'applicativo informatico "Anagrafe Agricola del Piemonte". La correzione, se possibile, deve essere effettuata dal CAA, o da altro soggetto, che ha inserito la notifica bloccante.

Anomalia GAA15 (Verifica CUAA su AT, AAEP, Infocamere)

Verifica che l'azienda sia presente in Anagrafe Tributaria e che la partita iva coincida. In caso di errori di risposta (time out) da parte del servizio SIAN preposto per l'anagrafe tributaria il sistema controllerà la presenza in AAEP (Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive) e a seguire in Infocamere. Qualora l'esito di tale controllo non sia ritenuto corretto da parte del beneficiario, quest'ultimo dovrà richiedere correzione presso l'ente depositario del dato.

Anomalia CC02 (Forma di pagamento obbligatoria non valida o non esistente)

Il controllo indica che non esiste in Anagrafe Agricola del Piemonte un conto corrente valido.

Può essere impostato da ARPEA come bloccante, in tal caso il premio spettante non verrà inserito in lista, oppure come segnalazione allora il premio verrà inserito in lista.

Il controllo viene effettuato sul conto corrente inserito in domanda:

- 1) se questo è valido in a Anagrafe viene inserito questo in lista;
- 2) se il conto corrente è cessato in anagrafe e ne è presente solo un altro oltre a quello cessato prenderà quest'ultimo;
- 3) se il conto corrente indicato in anagrafe è cessato ma esistono più conti correnti validi il controllo prenderà l'ultimo valido (il più recente).

- 4) se questo non è valido in anagrafe e sono presenti altri conti correnti validi aventi tutti la stessa data di validità il controllo prenderà l'ultimo caricato a sistema dall'operatore.

Quando il controllo è inserito come segnalazione inserirà in lista il conto corrente svalidato in anagrafe indicato in domanda.

Nel caso di più conti correnti validi in anagrafe è possibile inviare una comunicazione di cambio conto corrente. L'applicativo DEMETRA non la lascerà creare la comunicazione (accendendo l'anomalia COM3) nel caso ci sia un solo conto corrente valido. Nel caso invece di più conti corrente validi si potrà scegliere quale utilizzare per il pagamento del premio spettante trasmettendo la comunicazione, stampandola, facendola sottoscrivere dal beneficiario e per ultimo archiviandola nel fascicolo cartaceo dello stesso beneficiario.

Anomalia F0104 (Certificato antimafia con esito negativo)

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 s.m.i.(codice antimafia) il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018. La verifica e la richiesta della documentazione vengono eseguite dall'Ufficio Autorizzazione pagamenti. Solo nel caso di certificazione antimafia istruita negativamente il premio spettante non viene inserito in lista dall'ufficio FEAGA.

Anomalia ANT01 (Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario)

Negli anni in cui la Commissione Europea autorizza pagamenti comunitari in fase di anticipo (prima del 1 dicembre dell'anno n), viene effettuato un controllo di blocco istruttorio che verifica l'esecuzione di un solo pagamento per azienda.

5.4 ANOMALIE DI AMMISSIBILITA' AL PREMIO

Anomalia PU068 (Verifica che la somma delle superfici abbinate agli interventi sotto lo 026 sia maggiore o uguale A 5000 mq)

Il Dm 6513 del 18-11-2014 (art. 7 paragrafo 3) stabilisce che la dimensione minima per azienda del regime di aiuto di base è cinquemila metri quadrati. La verifica che la somma delle superfici abbinate all'intervento 026 sia maggiore o uguale a cinquemila metri quadrati è effettuato dal tale controllo. L'anomalia PU068 non è correggibile dal CAA.

Anomalia PU069 (Verifica che la somma delle superfici abbinate agli interventi sotto il gruppo 009 (122-123-124-125-126-127-128-129-132-138) sia maggiore o uguale A 5000 mq.)

Il DM 6513 del 18-11-2014 (art. 19 comma 5) stabilisce che la somma di premi a superficie di cui all'art.52 del reg. 1307-2013 (regime accoppiato), devono essere almeno pari a cinquemila metri quadri. L'anomalia PU069 non è correggibile dal CAA.

5.5 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA PICCOLI AGRICOLTORI

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1. Verifica delle superfici determinate utilizzando tutte le anomalie per superficie che hanno impatto sul calcolo del premio;
2. calcolo della superficie determinata totale;
3. verifica che la superficie complessiva determinata sia almeno pari alla superficie complessiva accertata nella domanda di adesione al regime nel 2015, a meno di eventuali riduzioni riscontrate a seguito dell'applicazione degli esiti del refresh. Si applicano le disposizioni riportate nella circolare AGEA.25546.2017 del 22 marzo 2017.

Anomalia PU073 (Verifica controllo mantenimento ettari ammissibili)

Effettua la verifica di cui al punto precedente. Qualora quest'ultima verifica dia esito negativo, la richiesta di aiuto è ritenuta non ammissibile e l'importo non viene inserito in lista.

5.6 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA GIOVANI AGRICOLTORI

La Circolare Agea Coordinamento n.99290 del 20/12/2018 disciplina in un unico testo le regole per il pagamento del premio del giovane agricoltore.

Il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l'aiuto al momento della presentazione della propria domanda unica di pagamento e mantenuto almeno fino al termine dell'anno di domanda.

I controlli amministrativi sono eseguiti per mezzo di strumenti informatici sul 100% delle domande di richiesta del premio giovane agricoltore e sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

L'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 **E**
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Ai fini del controllo dell'insediamento di cui alla precedente lettera a), si verifica, quindi, il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei cinque anni precedenti l'anno di presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di cui alla precedente lettera a), i Servizi della Commissione, con nota Ares (2017) 3865027 del 2 agosto 2017, hanno precisato che un soggetto “giovane” può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell’azienda agricola nella quale il soggetto “giovane” risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto “giovane” non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un’altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” o viceversa.

Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all’art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di cinque anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d’età.

Controlli documentali

I controlli documentali vengono eseguiti su almeno il 5% delle domande presentate, conteggiando a tal fine sia le richieste del premio giovane che le richieste di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”.

In particolare, il controllo documentale da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che:

- il soggetto “giovane” eserciti il controllo effettivo della società, secondo i parametri sopra descritti, distinti per tipologia societaria;
- il soggetto “giovane” eserciti il controllo duraturo della persona giuridica, secondo i principi descritti; dalla circolare Agea Coordinamento 99290 del 20/12/2018
- la data di primo insediamento del soggetto “giovane” dell’azienda che ha presentato la prima domanda di pagamento per il premio giovane agricoltore o la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”, per verificare il rispetto dei requisiti relativi all’insediamento.

Anomalia GIO01(Controllo doppio finanziamento)

l’anomalia blocca il beneficiario che nello stesso anno campagna richiede il premio 'giovane agricoltore' usando lo stesso 'cuaa giovane'. Controllo bloccante con impatto sul calcolo del premio.

Anomalia GIO03 (Controllo requisito anagrafico)

L’età del soggetto giovane non deve essere superiore a 40 nell’anno della prima domanda RPU. Controllo bloccante con impatto sul calcolo del premio.

GIO11 (Controllo requisito giovane agricoltore in istruttoria)

Il controllo interroga l'esito istruttorio del SIAN (età ed insediamento) e restituisce un esito positivo o negativo. Controllo bloccante con impatto sul calcolo del premio.

GIOMAX (Superato il limite 5 anni per il pagamento del premio giovane agricoltore)

L'anomalia controlla il limite massimo di 5 anni per la richiesta a premio del agricoltore. Si prende il primo anno in cui è stata presentata una domanda unica con premio giovani istruito positivamente e si contano 5 anni massimi di richiesta del premio.

Anomalia GIO9 (Non ammissione a finanziamento – Pagamento per i giovani agricoltori- art. 50 Reg. 1307/2013)

L'anomalia sta ad indicare un controllo d'istruttoria puntuale che ha dato origine ad un esito negativo. Il controllo è bloccante con impatto sull'esito del calcolo del premio

EC-DG (Estratta a campione documentale giovani)

L'anomalia è una segnalazione dell'avvenuta estrazione a controllo documentale (minimo del 5%) del beneficiario che ha richiesto il premio giovani.

5.7 CONTROLLI IN ISTRUTTORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO A PARTIRE DALLA RISERVA NAZIONALE

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 96517 del 17/12/2019 specifica i requisiti per l'assegnazione dei titoli a partire dalla riserva nazionale come stabiliti nei Reg. UE 1307/2013 art. 30 e dal Reg. UE 639/2014 art. 28 e 49 e s.m.i..

La Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 99290 del 20/12/2018 consolida in un unico testo la disciplina del giovane agricoltore contenuta principalmente nelle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018, sostituendole integralmente per la materia giovane agricoltore (cioè sia per il premio giovani sia per l'assegnazione titoli dalla riserva ai giovani agricoltori). In tale circolare sono riportati anche i requisiti da possedere per poter ricevere l'assegnazione di titoli dalla riserva nazionale come giovane agricoltore.

L'istruttoria delle domande di accesso alla riserva avviene in due fasi:

1. istruttoria amministrativa: verifica del possesso dei requisiti da parte del beneficiario per tutte le fattispecie; tale verifica viene effettuata dall'OP e/o dall'OC (come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 96517 del 17/12/2019):

- a) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'età: età compresa tra i 18 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda unica) ed i 65 anni nell'anno campagna; nel caso delle persone giuridiche/società la verifica è effettuata sul legale rappresentante che sottoscrive la domanda unica;
- b) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per verificare il requisito dell'agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e dell'art. 3 del DM 5465 del 03/06/2018;
- c) con controlli informatici del 100% delle domande di accesso alla riserva presentate per

verificare la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dalla Circolare Agea Coordinamento Prot. n. 96517 del 17/12/2019;

- d) con la verifica puntuale del 100% degli allegati obbligatori alle domande di Fattispecie C1 e F;
- e) con controlli informatici sul 100% delle domanda di fattispecie A e B (da parte dell'OP e dell'OC) utilizzando i dati scaricati massivamente o, qualora necessario, puntualmente da AAEP, dal SIAN e dall'Anagrafe Agricola del Piemonte, dalla CCIAA e dall'Agenzia delle Entrate per individuare:
- (Fattispecie A – Giovane Agricoltore) la data di primo insediamento del giovane, età del giovane nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva, il ruolo del giovane, la data di presentazione della domanda unica con richiesta accesso alla riserva nazionale, la presenza di un ruolo del giovane in altre aziende agricole anche se cessate;
 - (Fattispecie B – Nuovo Agricoltore) la data di inizio attività agricola, la data di costituzione della società, i soci ed il relativo ruolo, la presenza di un ruolo dei soci in altre aziende agricole anche se cessate, la presentazione di una domanda alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura (DU-PSR - Dichiarazioni vitivinicole - Estirpazione vigneti - Danni Fauna – UMA – prestito conduzione e comunque di tutti i procedimenti registrati in Anagrafe Agricola del Piemonte) nei 5 anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola da parte dell'azienda che ha fatto domanda di accesso alla riserva e/o da parte dei suoi soci con potere di controllo.
- f) con controlli documentali delle visure storiche e delle schede delle cariche presenti nel Registro delle Imprese su un campione delle aziende che hanno fatto domanda di accesso alla riserva Fattispecie A e B; tale controllo viene effettuato, separatamente per le Fattispecie A e B:
- sul 100% delle persone giuridiche o società ovvero dei soggetti diversi da persone fisiche e ditte individuali;
 - sul 100% delle aziende ditte individuali il cui titolare, in base ai controlli informatici attuati utilizzando i dati contenuti nel sistema Piemonte "Attività economiche e produttive", risulta esercitare delle cariche anche in altre società/persone giuridiche o ditte individuali con altra partita iva (aziende con controllo RN005 in fase di presentazione);
 - sul 100% delle aziende ditte individuali che nell'anno campagna di richiesta accesso alla riserva come giovane non hanno richiesto il pagamento giovani di cui all'art. 50 del Reg. UE 1307/2013;
 - se ritenuto necessario, in base agli esiti dei controlli documentali delle aziende estratte in base al rischio, su un campione aggiuntivo estratto in modo casuale per le DAR Fattispecie A.

2. istruttoria superfici per l'individuazione della superficie ammissibile per l'assegnazione dei titoli da riserva da comunicare al Registro Titoli Nazionale; tale verifica viene effettuata dall'OP e/o dall'OC (come definito nell'Allegato alla Circolare AGEA Prot. n. 96517 del 17/12/2019):

- a) la superficie ammissibile all'assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale viene individuata

attuando i controlli amministrativi definiti per l'istruttoria della domanda unica di pagamento e la determinazione delle superfici ammissibili al Regime di Pagamento di base – codice 026;

- b) per la fattispecie C1, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie sia soggetta a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per programma di ristrutturazione e sviluppo si intende quanto indicato nella circolare AGEA Prot. n. 96517 del 17/12/2019;
- c) per la fattispecie C2, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zona classificata montana ai sensi della Regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR (art. 32 Reg. UE 1305/2013);
- d) per la fattispecie D, si applica il controllo aggiuntivo che verifica che la superficie ammissibile sia situata in zone soggette a vincoli naturali e specifici ai sensi della Regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR (art. 32 Reg. UE 1305/2013); tale verifica è effettuata puntualmente verificando i PSR approvati di ciascuna Regione Italiana;
- e) per le Fattispecie A – B – C2 – D – F, si verifica il rispetto del limite minimo di superficie ammissibile per l'assegnazione titoli dalla riserva pari ad 1 ha; per la Fattispecie C1 la superficie ammissibile può essere < 1 ha;
- f) per le Superfici richieste con le Fattispecie C1, C2 e D viene verificato che la superficie non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni).

Requisiti specifici per la Fattispecie A:

1. età del giovane < o = 40 anni nell'anno campagna di presentazione della domanda di accesso alla riserva come giovane agricoltore;
2. l'insediamento del giovane precedente o contestuale alla presentazione della domanda unica con richiesta di accesso alla riserva nazionale (data di insediamento = apertura/estensione partita iva agricola o ingresso in persona giuridica con potere di controllo);
3. insediamento del giovane nell'anno campagna di presentazione della DAR o nei 5 anni precedenti;
4. il possesso da parte del giovane del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR (i criteri per accertare il potere di controllo sono quelli indicati nella circolare Agea Coord. Prot. n. 99290 del 20/12/2018);
5. il mantenimento, da parte del giovane, del potere di controllo sull'azienda che ha presentato DAR fino al termine dell'anno campagna;
6. il giovane non ha fatto valere tale qualifica in altra società/ditta individuale (per la richiesta DAR Fattispecie A o per la richiesta premio giovani);
7. il giovane non è stato già assegnatario di titoli dalla riserva nazionale come giovane o nuovo agricoltore con propria ditta individuale o come socio con potere di controllo in una società;

Requisiti specifici per la Fattispecie B:

- a) inizio attività agricola non oltre due anni prima della presentazione della DAR in base a:
 - a) per le ditte individuali:

- data iscrizione INPS con coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - data apertura/estensione partita iva agricola;
 - in assenza di INPS e partita iva agricola, data della prima domanda di contributo (indipendentemente dall'esito delle stesse) o dichiarazione inerenti lo svolgimento dell'attività agricola;
- b) per le società:
- data costituzione società;
 - data di estensione della partita iva all'attività agricola nel caso di società costituite per attività non agricola.
- b) le aziende richiedenti l'accesso alla riserva, i titolari e tutti i soci con potere di controllo non devono aver svolto attività agricola nei 5 anni precedenti la presentazione della DAR (assenza di presentazione di domande uniche, PSR, UMA, dichiarazioni vitivinicole, estirpazione vigneti, danni fauna, prestito di conduzione, etc.). I criteri da utilizzare per verificare se un soggetto ha potere di controllo sono riportati nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 96517 del 17/12/2019. Per accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nei 5 anni precedenti si verifica che il soggetto interessato :
- non abbia aperto una partita iva agricola (con ATECO 01) o non l'abbia estesa all'attività agricola;
 - non si sia manifestato alla PA al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura.

L'accesso alla riserva nazionale per le Fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla Fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla Fattispecie B e viceversa. Inoltre il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

Anomalie non correggibili dal beneficiario e/o dal CAA

Le anomalie presenti in Demetra in relazione alla fase "Istruttoria richiesta accesso alla Riserva", incluse le anomalie provenienti dall'istruttoria dell'Organismo di Coordinamento AGEA riportate qui di seguito determinano l'esito negativo dell'istruttoria della domanda di accesso alla riserva e/o la mancata assegnazione dei titoli dalla riserva e non sono correggibili dal CAA. Se la DAR è ancora in istruttoria e non conclusa è comunque ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

RN053 (Particella richiesta NON risulta classificata come "Montagna")

Interviene nelle fattispecie C2. Non correggibile in quanto la particella/parcella non è classificata come "montana" in base alla Classificazione ai sensi dell'art. 32 Reg. UE1305/2013 indicata su Anagrafe Unica del Piemonte e Registro Vincoli. La superficie accertata in istruttoria della particella/parcella viene portata a zero. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DAP02 (Requisito anagrafico per giovane agricoltore non rispettato)

Interviene nelle fattispecie A. DAR non validata per mancanza requisito età max 40 anni giovane agricoltore - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DAC05 (Requisito per insediamento giovane agricoltore non verificato)

Interviene nelle fattispecie A. DAR non validata per mancanza requisiti giovane agricoltore - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DAC07 (Sovrapposizione dichiarativa per giovane e/o nuovo agricoltore)

Interviene nelle fattispecie A/B. DAR non validata - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DAC08 (Richiedente ha già ricevuto titoli da riserva - fattispecie A/B (come persona fisica, persona giuridica o detentore del controllo))

Interviene nelle fattispecie A/B. DAR non validata perché presente un'altra domanda di accesso alla riserva Fattispecie A/B fatta dallo stesso nuovo o giovane agricoltore in base alla quale sono stati assegnati titoli da riserva - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DBC04 (Requisiti per verifica attività agricola non rispettati)

Interviene nelle fattispecie A/B. – DAR non validata perché inizio attività agricola prima di due anni dalla richiesta di accesso alla riserva Fatt B - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DXC02 (Requisito anagrafico per dar non rispettato)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. DAR non validata perché il produttore/detentore del controllo ha un'età non compresa tra i 18 e i 65 anni - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

DXC03 (Superficie determinata inferiore ad 1 ha per effetto dei vincoli inseriti a seguito di assegnazione riserva per fattispecie C/D)

Interviene nelle fattispecie C/D. Titoli da riserva non assegnati, anche se la DAR è validata da OP, perché la superficie può essere assegnataria dei titoli da riserva solo una volta per la fattispecie C e D (Campagne precedenti) - Anomalia di coordinamento. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

RN00 (Superficie non ammissibile)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Si tratta di anomalia generica e particellare: particella senza requisiti di accesso alla Riserva. Superficie accertata della particella = 0 - Anomalia OP. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

RNNOGIO (Mancanza di uno o più requisiti Giovane Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie A. DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo - Anomalia OP. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

RNNUOVO (Mancanza di uno o più requisiti Nuovo Agricoltore)

Interviene nelle fattispecie B. DAR non validata. Esito istruttoria amministrativa OP negativo - Anomalia OP. E' ammessa la richiesta motivata di istanza di riesame ad Arpea con le modalità e le tempistiche sotto indicate.

Anomalie correggibili dal beneficiario e/o dal CAA**RN043 (Superficie totale accertata inferiore a 1 ettaro)**

Interviene nelle fattispecie A/B/C2-/D/F. Determina esito negativo in istruttoria superfici DAR. Correggibile se DAR è in istruttoria, correggendo le anomalie che incidono sulla superficie ammissibile in domanda unica e richiedendo il ricalcolo dell'esito.

AG01 (Agricoltore non attivo DAR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Correggibile nelle modalità previste da Circolare Agea che disciplina agricoltore in attività entro il 28 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.

AG02 (Controllo di agricoltore attivo in corso di completamento per DAR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Correggibile entro i termini stabiliti da Circolare Agea che disciplina agricoltore in attività entro il 28 febbraio dell'anno campagna successivo alla richiesta DAR, salvo proroghe stabilite con circolare AGEA.

DXC01 (Superficie determinata inferiore ad 1 ettaro)

Interviene nelle fattispecie A/B/C2-/D/F. Determina esito negativo istruttoria superfici DAR per anomalia OC ma è correggibile intervenendo su anomalie di domanda unica e richiedendo il ricalcolo dell'esito ed il nuovo invio dei dati al Registro titoli.

Segnalazioni di chiusura dell'istruttoria della DAR**RNNOVALI (per fattispecie) (Procedimento di non validazione massiva OPR)**

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. Segnalazione per chiusura massiva DAR negative. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa negativamente.

RNVALI (per fattispecie) (Procedimento di validazione massiva OPR)

Interviene nelle fattispecie A/B/C1/C2/D/F. La presenza di tale segnalazione evidenzia che l'istruttoria della DAR per quella fattispecie si è conclusa positivamente.

Modalità e tempistiche di istruttoria

La domanda di accesso alla riserva, al termine della istruttoria amministrativa e di superficie dell'OP, potrà assumere gli stati:

- Validata da OPR: esito positivo istruttoria.
- Validata da OPR parzialmente: esito istruttoria positivo per alcune fattispecie e negativo per altre o in istruttoria per alcune fattispecie (nel caso di domanda di accesso alla riserva presentata per più di una fattispecie).
- Non Validata da OPR: esito negativo istruttoria.

In Demetra – procedimento “Istruttoria richiesta accesso alla Riserva” esito DAR sono riportate le informazioni di riepilogo di istruttoria per Fattispecie:

- Esito = Istruttoria in corso, Validata da OPR, Non Validata da OPR
- Sup. Richiesta = Superficie richiesta
- Sup. determ. = Superficie determinata
- Sup. sincro agent = Superficie sincronizzata tramite agent DAR e inviata al Registro titoli
- Data sincro agent = data di sincronizzazione della superficie e dell'esito DAR tramite agent
- Esito sincro agent = esito sincronizzato tramite agent DAR e inviato al Registro titoli (0- Istruttoria non completata, 1- Istruttoria completata con esito positivo, 2 - Istruttoria completata con esito negativo)

Le modalità di calcolo ed attribuzione dei titoli da riserva sono indicate nella Circolare Agea Coord. Prot. n. 96517 del 17/12/2019 e nelle Circolari di Agea Coordinamento relative al pagamento del saldo delle domande uniche di ciascuna campagna.

Se si ha esito positivo dell'OP (Validata da OPR o Validata da OPR parzialmente, per la Fattispecie con esito positivo) e dell'OC, i titoli da riserva vengono assegnati solo se:

- il beneficiario è agricoltore attivo entro il 28 Febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, salvo proroghe stabilite con Circolare di Agea Coordinamento (verifica effettuata dal Registro Titoli);
- la superficie determinata ammissibile dell'anno campagna, anche in esito ai controlli sulle superfici richieste con le Fattispecie C2 e D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni) è maggiore o uguale a 1 ettaro (per la Fattispecie C1 viene effettuato il controllo ma non sussiste il limite di 1 ha);
- in presenza di un portafoglio titoli del beneficiario senza titoli o con titoli con superficie abbinata minore della superficie ammissibile dell'anno campagna e/o con titoli che hanno valore minore di quello della riserva nazionale.

L'esito complessivo dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, compresa l'indicazione della superficie ammissibile assegnataria dei titoli da riserva, è riportato nel Registro titoli consultabile all'interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015 – 2020, Esito calcolo Titoli.

Il termine previsto per il completamento delle istruttorie delle DAR, anche in relazione al requisito dell'agricoltore attivo, è fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, salvo proroghe che possono essere stabilite con Circolare di Agea Coordinamento. La mancata esecuzione delle istruttorie entro il suddetto termine determina il rigetto delle istanze, fatti salvi i casi di risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che devono essere perfezionati entro l'anzidetta scadenza.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie derivanti dai controlli di superficie o amministrativi presenti sulla propria domanda unica di pagamento e di accesso alla riserva entro e non oltre il termine stabilito dalle Circolari di Agea Coordinamento per la conclusione delle istruttorie come sopra riportato.

Le anomalie OP e di Coordinamento derivanti da controlli amministrativi volti alla verifica del possesso dei requisiti per ciascuna fattispecie possono essere risolte solo richiedendo una revisione dell'esito istruttorio con l'invio di eventuale documentazione integrativa ad ARPEA tramite posta elettronica certificata o Raccomandata.

Scaduto il termine per la risoluzione delle anomalie come sopra riportato, Arpea procederà alla chiusura dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva e la superficie ammissibile e l'esito istruttorio non potranno essere variati, fatti salvi i casi di risoluzione delle anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che devono essere perfezionati entro il termine per il completamento delle istruttorie delle domande di accesso alla riserva.

La chiusura delle domande di accesso alla riserva come VALIDATA DA OPR – NON VALIDATA DA OPR – VALIDATA PARZIALMENTE DA OPR sul sistema informativo "Demetra" di Arpea e l'esito complessivo dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, riportato nel Registro titoli consultabile all'interno del SIAN nella sezione Consultazione Pubblica Registro Titoli Pac 2015/2020-Esito calcolo Titoli, costituiscono chiusura del procedimento amministrativo di istruttoria con le motivazioni riportate come nota alle anomalie evidenziate all'interno del sistema informativo Demetra e/o nel Registro titoli.

Ad esclusione dei beneficiari a cui sono comunicati puntualmente i motivi ostativi all'accoglimento della DAR, gli agricoltori che hanno presentato domanda di accesso alla riserva che vorranno richiedere una revisione del procedimento di istruttoria della DAR potranno farlo entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, inviando una richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di Arpea. Trascorso tale termine, le conclusioni di Arpea e di Agea Coordinamento si considereranno accettate integralmente senza ulteriore necessità di comunicazione da parte dell'Amministrazione ed il procedimento si intenderà concluso definitivamente.

5.8 ESTRATTI A CAMPIONE

La normativa prevede che ogni anno una certa percentuale delle domande presentate venga sottoposta a controlli specifici. Le domande estratte a campione per tale controllo sono individuate con una anomalia che identifica la tipologia di controllo a cui sono sottoposte

Anomalia CON11 (Domanda sottoposta a controllo di condizionalità)

Viene accesa quando il controllo di condizionalità è ancora in corso e blocca l'inserimento in lista di liquidazione della domanda. Una volta che il controllo si è concluso con esito positivo, oppure l'esito negativo è stato formalizzato con la creazione di una scheda di credito, l'anomalia viene spenta.

EC-AS (Estratta a campione ammissibilità superficiali)

Viene accesa sulle domande estratte a campione per il controllo oggettivo (secondo la normativa per ogni intervento almeno il 5% delle domande presentate deve essere sottoposto al controllo). L'anomalia non è bloccante, ma fino al momento in cui il controllo non è concluso e l'esito acquisito non permette che sia calcolato il premio da erogare.

EC-CO (Pratica a campione con esito provvisorio: CONVOCATE)

Viene accesa quando il controllo oggettivo è ancora in corso e l'azienda è stata convocata al fine di procedere alla verbalizzazione. In questo caso l'esito non è ancora definitivo e parti di domanda potrebbero non risultare ancora ammissibili a premio pertanto un eventuale pagamento avviene solo sulle parti di domanda già riscontrate ammissibili.

EC-DC (Pratica a campione con esito provvisorio: DA CONVOCARE)

Viene accesa quando il controllo oggettivo è ancora in corso e l'azienda deve essere convocata al fine di procedere alla verbalizzazione. In questo caso l'esito non è ancora definitivo e parti di domanda potrebbero non risultare ancora ammissibili a premio pertanto un eventuale pagamento avviene solo sulle parti di domanda già riscontrate ammissibili.

EC-CU (Pratica a campione chiusa d'ufficio)

In particolari situazioni potrebbe non essere possibile concludere il controllo oggettivo con la consueta procedura che prevede oltre la fase di fotointerpretazione anche una visita speditiva in campo e un eventuale contraddittorio con il beneficiario. In questi casi il controllo viene chiuso d'ufficio e l'accensione di questa anomalia fa sì che l'erogazione del premio avvenga sulla base del monitoraggio satellitare e delle lavorazioni presenti sul SIPA-GIS.

5.9 CONTROLLI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE

La verifica della correttezza dei termini di deposito dell'istanza segue le regole dettate dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

Domanda iniziale e di modifica

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Reg. (UE) 640/2014, il ritardato deposito della domanda iniziale e di modifica produce una decurtazione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande pervenute oltre il termine di tolleranza previsto, sono irricevibili.

Anomalia RIT01 (Data di ricezione della domanda successiva al termine di presentazione)

Su ciascuna domanda iniziale presentata in ritardo rispetto ai termini fissati dalla normativa è calcolata una penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario) su tutti i premi richiesti. In caso la domanda iniziale sia presentata in ritardo e successivamente venga sostituita da una domanda di modifica, la penalità per il ritardo si trasferisce sulla domanda di modifica.

Anomalia RIT02 (Domanda di modifica presentata in data successiva al termine stabilito)

In caso di domanda di modifica presentata oltre i termini stabiliti è prevista una penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo solo sui premi con una superficie richiesta in aumento rispetto alla domanda iniziale. Se sono presentate in ritardo sia la domanda iniziale che quella di modifica le due penalità si sommano.

Le domande di revoca parziale non sono assoggettate a penalità per giorni di ritardo, ma diventano irricevibili se pervenute successivamente alla comunicazione da parte di OPR all'agricoltore di eventuali irregolarità della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco.

Sulla domanda di revoca viene comunque riversata l'eventuale penalità per giorni di ritardo calcolata sulla domanda iniziale o di modifica a cui la revoca fa seguito.

Domanda iniziale e di modifica in presenza di richiesta di accesso alla riserva

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda unica di pagamento con richiesta di accesso alla riserva nazionale oltre i termini per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, produce una decurtazione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo da versare all'agricoltore come corrispettivo dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva e/o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al valore della riserva al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Anomalia RITDAR (Data di ricezione della domanda successiva al termine di presentazione in presenza di richiesta di accesso alla riserva)

Su ciascuna domanda iniziale presentata in ritardo rispetto ai termini fissati dalla normativa è calcolata una penalità del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo (fino a 25 gg di calendario) dell'importo da versare all'agricoltore come corrispettivo dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale e/o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al valore della riserva nazionale; in caso la domanda iniziale sia presentata in ritardo e successivamente venga sostituita da una domanda di modifica, la penalità per il ritardo si trasferisce sulla domanda di modifica. La stessa penalità del 3% si applica anche in presenza di domanda iniziale presentata nei termini senza la richiesta di accesso alla riserva nazionale ma successivamente sostituita da una domanda di modifica con la richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Le penalità derivanti dalla presentazione tardiva della domanda iniziale o di modifica (RIT01 o RIT02) si sommano alla penalità per la presentazione tardiva della domanda in presenza di richiesta di accesso alla riserva (RITDAR).

Non è possibile aggiungere la richiesta di accesso alla riserva nazionale con le domande di revoca. Sulla domanda di revoca viene comunque riversata l'eventuale penalità per giorni di ritardo calcolata sulla domanda iniziale o di modifica a cui la revoca fa seguito.

5.10 COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO EX ART.4 REG. 640/2014 E ART.8 REG. 809/2014

La presentazione delle domande di modifica del beneficiario (comunicazione di cambio beneficiario) ai sensi dell' art. 4 Reg. UE 2014/640 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) e dell'art. 8 Reg. UE 2014/809 (Cessione di aziende) è possibile attraverso l'utilizzo della procedura disponibile sull'applicativo DEMETRA.

Occorrerà procedere al caricamento della documentazione prevista per la gestione di tali domande sull'applicativo.

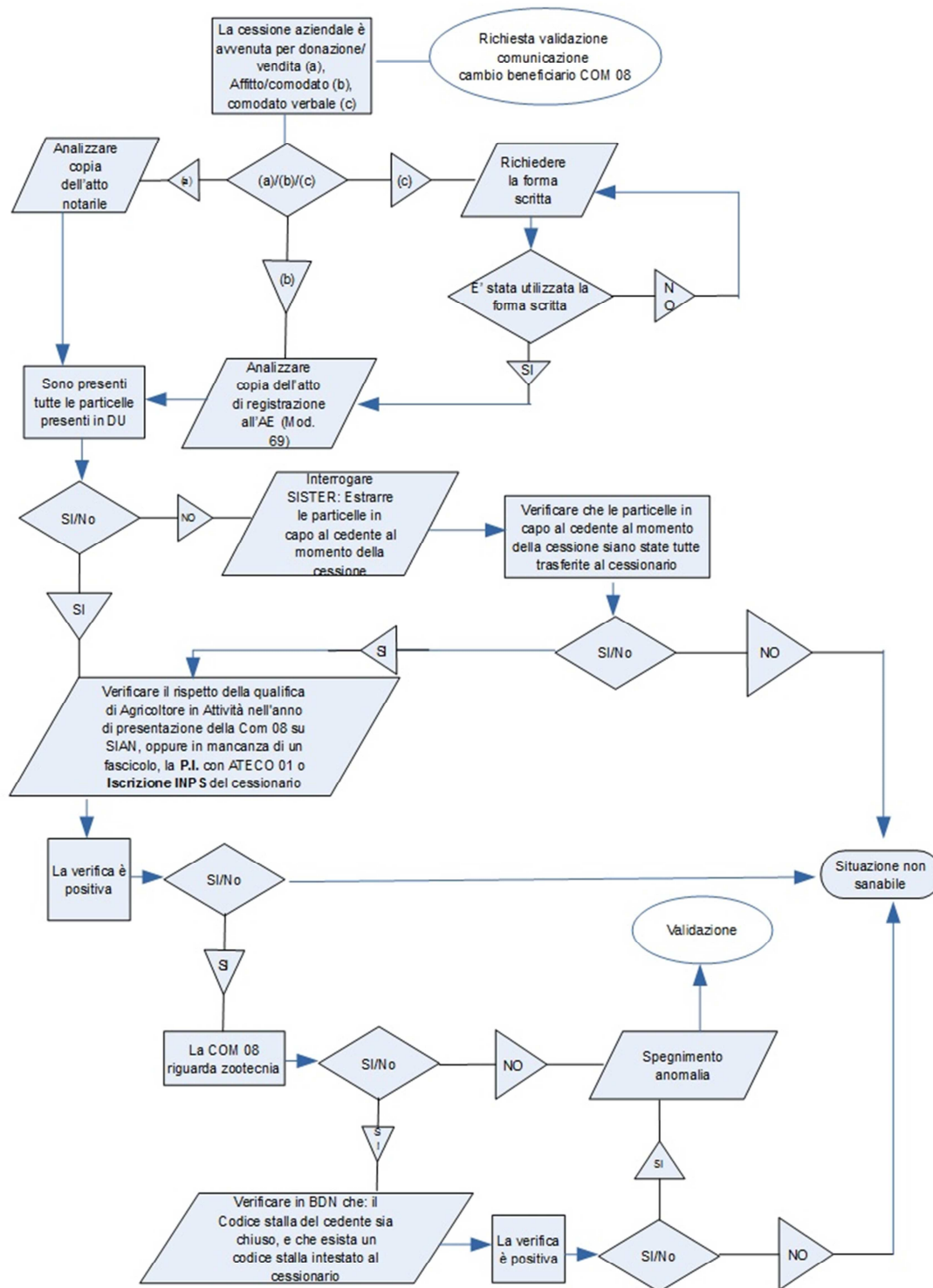
Arpea procederà alla valutazione sull'accoglimento (validazione) o meno (rifiuto) dell'istanza, richiedendo se necessario integrazioni documentali ai beneficiari.

Le domande ex art. 4 reg. 640-2014 e ex art. 8 reg. 809-2014 sono da intendersi ai fini della procedura alla stregua di surrogazioni al pagamento a favore del cessionario richiedente. Tali comunicazioni non devono essere considerate multiple, o non compatibili, in presenza di altre richieste di aiuto già presentate dagli stessi richiedenti. Per tal ragione è possibile che un cessionario, già titolare di una domanda unica da lui presentate, acquisisca la titolarità di una seconda in ragione di acquisizione aziendale.

Tutte le domande collegate alle comunicazioni art. 4 e 8 sono bloccate fino alla validazione da parte di Arpea.

Le istanze di modifica del beneficiario relative a domande nelle quali sono presenti premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia sono precisate nel dettaglio all'Allegato 1 al presente Manuale (**Allegato 1 – Passaggi aziendali zootecnia – Campagna 2020 e successive**).

L'istruttoria delle istanze ex. Art. 8 del Reg(UE) 809-2014 si baserà sul flusso procedurale riportato nel seguente diagramma:



Anomalia COM 1 (Data del decesso successiva alla data di presentazione della domanda unica iniziale)

Anomalia COM 2 (Mancata presenza documenti obbligatori)

Anomalia COM 4 (Mancata indicazione stalla destinazione cambio beneficiario)

Anomalia COM 5 (Mancato caricamento dei cedolini latte cambio beneficiario)

Anomalia COM 6 (Mancata indicazione dei dati del consorzio per premio macellazione 318 su cambio beneficiario per cessionario)

Anomalia COM 7 (Mancata indicazione del conto corrente del cessionario)

Anomalia COM 8 (Data della cessione successiva alla data di presentazione della domanda unica iniziale)

Anomalia COM 9 (Verifica che il cessionario sia agricoltore attivo)

Si tratta di un warning che segnala la necessità di acquisire la qualifica di agricoltore in attività da parte del cessionario.

5.11 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La qualifica di agricoltore in attività viene riconosciuta ai beneficiari che soddisfano i requisiti previsti dalla Circolare Agea Coordinamento n. 99157 del 20/12/2018 e s.m.i..

La verifica della qualifica è eseguita da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei casi per i quali l'agricoltore non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica rendere disponibile ad Arpea idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

I CAA sono stati delegati ad operare autonomamente sul portale SIAN per il riconoscimento della qualifica per la sola fattispecie Partita Iva di cui alla Circolare Agea Coordinamento n. 99157 del 20/12/2018.

L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali nell'ambito dei pagamenti diretti.

Anomalia DID02 (Agricoltore non attivo)

Nel caso di esito negativo del controllo che verifica sul SIAN che l'azienda risulti avere tra gli indicatori aziendali l'informazione "Agricoltore attivo AGEA = SI", e il periodo di validità sia valido per la domanda presentata (in caso di Istanza) oppure valido per l'istruttoria in esecuzione.

5.12 TITOLARITÀ DELLA CONDUZIONE

Ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 le aziende agricole sono obbligate ad avere un fascicolo aziendale, inteso come insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. In particolare il fascicolo aziendale deve indicare la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l'individuazione catastale, ove esistente, degli immobili (articolo 3). Le informazioni relative ai dati aziendali risultanti dal fascicolo aziendale costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (art. 10); fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse (Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, articolo 25).

In particolare, il possesso dei terreni è comprovato dal riscontro della presenza di idoneo diritto di conduzione inserito nella base dati catastale aggiornata (per le specifiche tipologie previste) oppure mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi della conduzione.

Il Manuale del fascicolo aziendale, nelle varie versioni cronologicamente susseguenti (Determinazione del Direttore di ARPEA n. 225 del 19/12/2008; n. 122 del 14/09/2011; n. 34 del 26/02/2016; n. 427 del 09/12/2019 e s.m.i.) prevede che la certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Qualora la documentazione non sia congruente o idonea, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità previste dalla normativa di riferimento.

Anomalia P10 (Assenza documento di conduzione in fascicolo)

Si accende quando sul fascicolo aziendale non è presente o è stato cancellato un titolo di conduzione. Affinché non si accenda occorre che ogni particella sia collegata ad un titolo di conduzione con validità ancora in corso, quindi in caso di aggiornamento di un titolo di conduzione con uno nuovo non bisogna mai cancellare quello vecchio ma occorre indicarne la data di scadenza ed aggiornare il fascicolo con il titolo di conduzione nuovo.

Qualora si accenda l'anomalia sarà necessario contattare l'amministrazione.

Anomalia P11-3 (Particella priva di titolo di conduzione idoneo)

Identifica le particelle per le quali da una verifica effettuata sui documenti presenti nel fascicolo del beneficiario risulta che il titolo di conduzione a cui la particella è collegata non è ammissibile. L'anomalia rende inammissibile la particella e generalmente è oggetto di comunicazione al beneficiario da parte di chi ha effettuato il controllo; una eventuale risoluzione deve essere effettuata nell'ambito di tale procedimento.

Anomalia P11-8 (Particella sospesa per segnalazione da organi esterni)

Identifica le particelle per le quali da una segnalazione ricevuta risulta che il titolo di conduzione a cui la particella è collegata non è ammissibile. L'anomalia rende inammissibile la particella e

generalmente è oggetto di comunicazione al beneficiario; una eventuale risoluzione deve essere effettuata nell'ambito di tale procedimento.

5.13 PRATI PERMANENTI E PASCOLI

5.13.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Riconoscimento della "guardiania" quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola";

DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". D.G.R. 23-1189 del 16.3.2015. Applicazione deroghe a livello regionale;

DGR n. 26-5080 del 22 maggio 2017 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". Deroga periodo di pascolamento minimo per le aziende che applicano la transumanza breve in aree non limitrofe e situate in uno o più comuni;

DGR n. 16-6765 del 20 aprile 2018 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". Modifiche e integrazioni alle DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 e n. 13-3197 del 26 aprile 2016.

Determinazione Arpea n. 179 del 26/09/2016 con oggetto “Approvazione della procedura per il riconoscimento del detentore in alpe in qualità di responsabile dell'alpeggio e della procedura per il riconoscimento della transumanza tra alpeggi limitrofi tra loro al fine della verifica del periodo minimo di pascolamento”;

Determinazione Arpea n. 212 del 17/11/2016 con oggetto “Domanda Unica campagna 2016 - pascoli - condizioni di ammissibilità e obblighi - rispetto termini”;

Determinazione Arpea n. 574 del 23/10/2020 con oggetto “Legge Regionale n. 4 del del 10.02.2009, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R Regolamento forestale e ss.mm. Proroga dei termini di pascolamento anno 2020”;

Istruzioni Operative ARPEA n. 16 del 5/11/2019 con oggetto “Domanda Unica di Pagamento a partire dalla campagna 2019. Anomalie e controlli sui pascoli a partire dalla campagna 2019 – Modificazioni e integrazioni alle ISTRUZIONI OPERATIVE N.5 prot. 00003857/2019 del 12/04/2019 “Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica”;

Istruzioni Operative ARPEA n. 22 del 25/03/2020 con oggetto “Domanda Unica di Pagamento anno 2019. Procedura controllo sfalci per le particelle dichiarate come pascolo e con criterio di mantenimento “sfalcio” oppure “sfalcio e pascolamento”, limitatamente alla campagna 2019”;

Istruzioni Operative ARPEA n. 31 del 08/10/2020 con oggetto “Vincoli amministrativi per gli appezzamenti sfalciati ai fini del pagamento del Regime di “Pagamento Unico” a partire dalla campagna 2020”;

Istruzioni Operative ARPEA n. 34 del 12/02/2021 con oggetto: “Pascoli e sfalci campagna 2020”;

Istruzioni Operative ARPEA n. 36 con oggetto: Istruttorie sulle superfici a prato pascolive con attività di gestione dichiarata a “sfalcio manuale” o “sfalcio meccanizzato”.

5.13.2 DEFINIZIONI

- **Detentore.** La normativa individua il detentore dei capi di una stalla come unico responsabile per quanto riguarda la gestione delle anagrafi in BDN mediante smart card o delega ad ente autorizzato. Il detentore di animali deve tenere debitamente aggiornato il registro di stalla. Ciascun detentore acquista, presso i fornitori registrati, i marchi auricolari che non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda, compresi gli animali al pascolo. Il detentore della stalla è colui che si prende cura dei capi durante l'anno. La figura del detentore dei capi è stata configurata in BDN con la denominazione di “Detentore”. Può non corrispondere con il proprietario della stalla ma, essendo il detentore colui che, in primis, effettua l'attività agricola, è l'unico beneficiario della domanda unica per quanto riguarda le superfici pascolate.
- **Proprietario.** E' la persona giuridica che ha la effettiva proprietà degli animali. Normalmente tra proprietario e detentore dei capi c'è un contratto di soccida. Ai fini del percepimento del premio sul Regime di Pagamento Unico **il proprietario non ha diritto al premio** se non è anche detentore dei capi.
- **Detentore in alpe:** Con Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 23-1189, la "guardiania" viene riconosciuta quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola".

La pratica di “guardiania”, diffusa storicamente in Piemonte, consiste nell'effettuare il pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui.

La figura del guardiano è stata configurata in BDN con la denominazione di “Detentore in alpe”.

Ai fini dell'ammissione a contributo delle superfici a pascolo richieste a premio sul Regime di Pagamento unico occorre che il detentore, nelle accezioni sopra elencate, sia il titolare dell'azienda, un suo familiare o dipendente o collaboratore aziendale. NON è ammessa la conduzione effettuata da persone riconducibili ad aziende terze, cioè estranee all'azienda richiedente, in assenza di comprovate forme di collaborazione che devono essere formalizzate e dimostrabili nelle modalità previste dalle norme vigenti.
- **Responsabile del pascolo :** è il responsabile di una area pascoliva identificata dal codice pascolo. Per talune regione come la Val D'Aosta è la figura fondamentale alla quale viene attribuito il premio sul Regime di Pagamento Unico. Dal punto di vista normativo In particolare si deve fare riferimento alla Delibera della regione Autonoma Valle d'Aosta del 06/03/2015 n. 328 avente per oggetto: “APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL D.M. N. 1420 DEL 26 FEBBRAIO 2015 (DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE

2014 DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2013” :“...OMISSIS *Il nucleo di animali alpeggiati fa capo generalmente ad una pluralità di allevatori che affidano al malgaro i capi che nel restante periodo sono detenuti nell’azienda di fondovalle. Normalmente anche il titolare dell’alpeggio è un allevatore di fondovalle, ma vi sono casi concreti di imprenditori che gestiscono esclusivamente bestiame preso in affida. Nello specifico, la pratica dell’affida estiva, che prevede quindi la monticazione dei capi di più aziende verso un alpeggio condotto da un gestore, nell’89% dei casi anch’esso allevatore di fondo valle, che in alpeggio gestisce anche i capi altrui, caratterizza attualmente il 73% degli alpeggi e costituisce una pratica tradizionale risalente ai secoli passati, come può dimostrare quanto precisato di seguito...OMISSIS*”.

5.13.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI INVESTITE A PRATO PERMANENTE E PASCOLO

L’art 4 del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 all’ art. 4 definisce i criteri di ammissibilità delle superfici investite a prato permanente e pascolo.

All’interno della nuova matrice prodotto intervento chiamata Catalogo Riclassificato i vari prodotti definiti “prati permanenti” ricadono in diverse tipologie identificate da un codice. Di seguito si allega una tabella con la descrizione.

TABELLA 1 – Prati permanenti

Codice intervento	Categoria	Descrizione
105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi interventi 106, 146, 149, 150 e 107
106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi
150	Pascoli magri di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).

Codice intervento	Categoria	Descrizione
107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)

5.13.4 PASCOLAMENTO

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; la DGR n. 26-5080 del 22/05/2017 stabilisce che, nel caso in cui l'azienda pratichi una transumanza breve ossia effettui il pascolo con la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe, poste nello stesso comune od in comuni diversi ma comunque separate da una distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino (12 ore) e, in ogni caso, inferiore a 30 km. La durata del pascolamento - ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 2 del decreto n. 1420 del 26/02/2015 - sarà calcolata sommando i periodi pascolati in ciascuna area, a condizione che sia rispettato, per ognuna di esse, il carico minimo (UBA/ha /anno) previsto con la D.G.R. n. 13-3197 del 24/04/2016.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, anche se ubicate nel comune di ubicazione della stalla o ad esso limitrofe. La Regione Piemonte con deliberazioni della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 22-1510 e s.m.i. ha approvato una deroga alla densità minima stabilita dal DM 1420 del 26 febbraio 2015 (0,2 uba/ha/anno) come meglio descritto successivamente.

La circolare ACIU.2015 prot. n. 569 del 23 dicembre 2015 afferma che la verifica del carico:

- viene fatta rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta da BDN alle superfici dichiarate nel caso di superficie pascolate su comuni limitrofi alla stalla o nello stesso comune della stalla;
- viene fatta verificando le registrazioni in BDN delle movimentazioni degli animali al pascolo e rapportando le uba pascolate con le superfici dichiarate nel caso di superficie pascolate su comuni non limitrofi alla stalla o che non sono nello stesso comune della stalla. Le modalità di calcolo del rapporto uba/ha sono state definite nell'art. 2, comma 4 del DM 1420 del 26 febbraio.

Per pascolamento dei propri animali si intende gli animali di cui il beneficiario è “detentore” all'interno della BDN. (vedi paragrafo “definizioni”).

Deroghe applicate in Piemonte

a) Carico uba/ha/anno - Campagna 2018 e successive

A partire dalla campagna 2018 la deliberazione della Giunta Regionale 20/04/2018, n. 16-6765 ha stabilito di modificare e integrare la DGR n. 13-3197 del 26 aprile 2016 nella parte in cui

individuava un carico minimo di bestiame di 0,15 UBA/ettaro/anno su tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 1.000 m s.l.m., stabilendo che il carico minimo per tutti i pascoli posti ad un'altezza superiore a 2.000 m s.l.m. sia di 0,1 UBA/ettaro/anno, in modo da tenere in considerazione la minor produttività dei tipi pastorali che caratterizzano questa fascia altimetrica e il ridotto numero di giorni di pascolamento disponibili, anche in base alle condizioni climatiche di altitudine. Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 2000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo, ubicata sopra tale limite e definita su base comunale, sia prevalente nella superficie pascolata dichiarata al netto di eventuali tare;

Qualora il pascolo si trovi nell'ambito di un Sito Rete Natura 2000, individuato ai sensi delle direttive europee n. 92/43 "Habitat" o n. 2009/147 "Uccelli", e dotato di misure di conservazione o di un piano di gestione approvati dalla Giunta Regionale che comprendano specifici carichi di bestiame, saranno applicati questi ultimi, in quanto rappresentano delle disposizioni indispensabili per il mantenimento od il ripristino di un habitat naturale che la normativa comunitaria impone di preservare.

Nella tabella sottostante si rappresenta il carico minimo dalla campagna 2018.

TABELLA 2 – Carico minimo

Campagna	DGR con Deroga con oggetto carico uba/ha	Carico uba/ha	Altitudine (metri s.l.m.)	Note
2018	DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 superata dalla DGR 20/04/2018, n. 16-6765	0,1 UBA/ettaro/anno	>2000	Il carico uba/ha/anno da rispettare si determina su base comunale. Se le particelle in un certo comune: - sono prevalentemente sopra i 2000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,1 uba/ha/anno; - sono prevalentemente comprese tra 1000 e 2000m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,15 uba/ha/anno; - sono prevalentemente sotto 1000 m, il carico da rispettare sul quel comune sarà 0,2 uba/ha/anno;
		0,15 uba/ha/anno	>1000 e ≤2000	
		0,2 uba/ha/anno	≤1000	

b) Usi e consuetudini locali (guardiania) - Campagna 2018 e successive

La DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 che integra e aggiorna la DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 che riconosce la "guardiania" quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale, stabilisce che le aziende che praticano la "guardiania" potranno effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo, senza limite di altitudine.

A partire dalla campagna 2017 la Banca Dati Nazionale ha implementato il campo "detentore in alpe" che deve essere compilato per la movimentazione dei capi al pascolo con l'indicazione del soggetto responsabile dei capi la pascolo e che sostituisce l'indicazione del "responsabile dell'alpeggio".

La DGR 20/04/2018, n. 16-6765 stabilisce che le aziende stanziali di montagna possano considerare, ai fini del raggiungimento del carico minimo di bestiame anche capi di proprietà altrui

nel limite del 50% dei capi detenuti in alpeggio. Per aziende agricole stanziali di montagna si intendono quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana. La zona montana è individuata, in base all'allegato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1.12.2017, nei Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

Nel caso in cui un beneficiario sia detentore di capi condotti al pascolo in guardiania di un allevatore che a sua volta risulti essere beneficiario di domanda unica e richiedente a premio le superfici pascolive poste sul medesimo comune del guardiano, i capi presenti al pascolo risultanti dalle informazioni registrate nella Banca Dati Nazionale verranno prioritariamente attribuiti, al fine della verifica del controllo del mantenimento delle superfici condotte, **al "detentore dei capi" e non al "detentore in alpe".**

Nella tabella sottostante si rappresenta in breve quanto sopra descritto.

TABELLA 3 – Guardiania

Campagna	DGR Guardiania	Altitudine (metri s.l.m.)	Regola generale
2018	DGR 20/04/2018, n. 16-6765	Aziende non localizzate in montagna	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui
		Aziende localizzate in montagna	-nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 50% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui

5.13.5 ISTRUTTORIA DELLE PARTICELLE CON CRITERIO DI MANTENIMENTO PASCOLAMENTO E PASCOLAMENTO SFALCIO

Con Istruzioni Operative n. 5 prot. 00003857/2019 del 12/04/2019, al paragrafo 19.5.1 sono state introdotte alcune modifiche relativamente alle procedure di controllo sulle particelle richieste a premio 026- 005 PRATI PERMANENTI, a partire dalla campagna 2018.

Tali modifiche hanno previsto:

- la modifica del metodo di scarico dalla BDN dei dati del pascolamento;
- la modifica della superficie oggetto del controllo sui pascoli di cui al DECRETO n.5465 del 7 giugno 2018;
- l'applicazione dalla campagna 2019 del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R sui controlli amministrativi relativi al criterio di mantenimento "pascolamento" di cui al DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018.

Campagna 2019 e seguenti: applicazione dell'art. 46 del Regolamento Regionale del 20 settembre 2011 n. 8/R

In Piemonte, in applicazione al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R all'art. 46:

" Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

- " Altitudine (metri s.l.m.) - Inizio pascolamento - Termine pascolamento
- Inferiore a 800 - sempre - /
- Tra 800 e 1.500 - 31 marzo - 30 ottobre
- Oltre i 1.500 - 15 maggio - 15 ottobre ".

Ai fini del controllo del carico uba/ha/anno di cui all'art.4 , comma 4, del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018, il controllo del carico uba/ha prevede che vengano escluse dal computo del periodo di pascolamento, tutte le giornate di monticazione, che in base alla quota del Comune pascolato, sono al di fuori dei range stabiliti dal sopra citato articolo.

Di anno in anno, Arpea, in relazione a comunicazioni dagli Uffici Competenti Regionali, applicherà le deroghe eventualmente previste in senza la necessità di modificare le presenti IO.

Ad esempio per la campagna 2020:

Con D.D. n. 574 del 23/10/2020, il Settore Foreste della Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio ha posticipato il termine di pascolamento previsto dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale) per l'anno 2020, prolungandolo fino al 15 novembre su tutto il territorio regionale, solo per la quota compresa tra gli 800 m e i 1500 m:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

L'art. 4 del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018 asserisce che "il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento."

Dove **per "animali detenuti"** si intendono gli animali di cui il beneficiario è detentore in BDN. I capi portati al pascolo vengono desunti dalla BDN da metodi web service contenuti nel documento "Manuale Web Services Interrogazioni wsBDNInterrogazioni" fornito da BDN.

E per **"superficie aziendale"** si intende la superficie richiesta a 026 indicata con criterio di mantenimento "pascolamento" del Comune in cui si trovano gli alpeggi monticati.

Il carico uba/ha/anno viene effettuato per Comune e non per codice pascolo.

Modifica metodo di scarico

Sino alla campagna 2018 le movimentazioni al pascolo venivano desunte da BDN attraverso un metodo BDN che forniva i seguenti dati aggregati:

- giorni di pascolamento;
- numero capi per fascia di età.

Durante l'istruttoria amministrativa massiva della DU 2018 (a marzo 2019), ravvisata l'esigenza di avere dati di maggior dettaglio anche ai fini di potere ottemperare a quanto disposto nel

Regolamento Regionale del 20 settembre 2011 n. 8/R, Arpea ha sviluppato un nuovo metodo web service da BDN che restituisce per ogni capo:

- la data di monticazione;
- la data di demonticazione;
- il proprietario dei capi;
- il detentore dei capi;
- il detentore in alpe dei capi al pascolo.

Grazie all'introduzione di queste informazioni Arpea ha effettuato un'analisi più approfondita dei dati escludendo dal computo utile alla valutazione del raggiungimento del carico uba/ha/anno previsto dall'art.4 , comma 4, del DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018, tutti i capi :

- che hanno monticato o demonticato in date non congrue (esempio monticazione nel 2016 monticazione nel 2018);
- che non hanno inserito la demonticazione in BDN.

I capi sono stati aggregati secondo la modalità già prevista nel metodo usato sino alla campagna 2017 denominato "consistenza al pascolo".

Superficie del controllo

La superficie oggetto del controllo pascoli è la superficie grafica abbinata all'intervento all'interno di un dato Comune e pascolata oppure "pascolata e sfalciata".

Determinazione Arpea n. 212 del 17/11/2016

In base alla Determinazione Arpea n. 212 del 17/11/2016, a meno di eventuali deroghe stabilite da Arpea, la data massima di inserimento dei dati dei capi al pascolo o delle informazioni utilizzate dall'OP in BDN per effettuare l'istruttoria amministrativa (es: detentore dell'allevamento, detentore in alpe, consistenza media di stalla) è il 31 /12 dell'anno campagna.

Per la campagna 2020 con Istruzioni Operative n. 34 la data ultima di inserimento dei dati in BDN è stata prorogata al 01/03/2021.

Attribuzione dei capi al pascolo

Nel caso in cui la richiesta a premio a 026 su superfici pascolate su un medesimo codice pascolo sia effettuata sia dal detentore dell'allevamento sia dal detentore in alpe (guardiano), i capi vengono attribuiti al detentore dell'allevamento a meno di dichiarazione di rinuncia fornita ad Arpea dal detentore dell'allevamento tempestivamente e comunque prima di aver beneficiato di un qualsivoglia pagamento sulla domanda unica relativa all'anno campagna del pascolamento.

Schermata "pascoli" per visualizzazione dati su sistema Demetra

Le informazioni sui pascoli sono visibili sull'Applicativo di Demetra alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>

[→Schermata "pascoli"](#)

All'interno della domanda di pagamento presente nel sistema informatico Regime di Pagamento Unico per ciascuna campagna, è presente una schermata "pascoli" nella quale è possibile individuare tutte le informazioni che sono state utilizzate per l'istruttoria delle superfici mantenute tramite il pascolamento per ciascun comune: è possibile visualizzare un riepilogo per comune con indicazione di:

- "Superficie a premio (Ha)": superficie abbinata a intervento e mantenuta tramite pascolamento e sfalcio;
- "Superficie complessiva limitrofi": viene valorizzata se nel comune o in un comune limitrofo è presente un codice stalla detenuto dal beneficiario e indica la sommatoria della superficie posta in questi comuni;
- "Comune dichiarato": comune sul quale è stata abbinato l'intervento 026.
- "Comune valido": comune aggiornato in base agli accorpamenti.
- Coefficiente UBA da rispettare": indica il coefficiente da applicare per ciascun comune in base alla quota altimetrica; per stabilire il coefficiente viene verificata in quale fascia altimetrica ricade la maggior parte della superficie pascolata in un dato Comune. Per calcolare la quota si prende la quota del centroide di ciascuna particella e si guarda in quale range ricade la maggior parte di superficie richiesta a premio.
- "Altitudine media": è la media ponderata delle superfici richieste a premio con le altitudini dei centroidi delle particelle che compongono l'appezzamento. Tale altitudine viene utilizzata ai fini dell'esclusione dei giorni di pascolamento in base al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R..
- "Carico UBA stalla": indica il carico derivante dal rapporto tra la consistenza media di stalla (visualizzabile nel dettaglio "allevamenti") e la superficie complessiva limitrofi; tale carico viene utilizzato nel caso in cui la stalla da cui provengono gli animali sia stata aperta tutto l'anno e le superfici pascolate siano nello stesso comune della stalla o nel comune limitrofo.
- "Carico minimo UBA": indica il carico minimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente UBA e 365 (giorni);
- "Carico UBA pascolo proprio": indica il carico derivante dalla consistenza al pascolo dei capi propri ricavata dallo scarico del riepilogo delle movimentazioni al pascolo registrate nella BDN (visualizzabile nel dettaglio "icona excell") intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo;
- "Carico UBA pascolo Terzi": indica la consistenza al pascolo dei capi detenuti dal beneficiario in guardiania risultante dalle registrazioni delle movimentazioni al pascolo nella BDN (con indicazione del beneficiario in qualità di "detentore in alpe" del capo) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo (visualizzabile nel dettaglio "icona excell");
- "Carico UBA pascolo Totale": indica la sommatoria tra il Carico UBA pascolo proprio e il massimo del carico con capi in guardiania previsto dalla D.G.R. n. 23-1189 del 16/3/2015 e s.m.i..

Le informazioni relative alle movimentazione dei capi al pascolo sono desumibili dal file excell della schermata pascoli. L'allegato 4 – *File excel relativo alla schermata PASCOLI di Demetra*, descrive i passi necessari per gli operatori del sistema per poter effettuare l'istruttoria completa al fine di definire il carico UBA/ha/anno dei capi propri e dei capi terzi, il carico minimo e tutte le informazioni che sono riassunte nella schermata pascoli.

5.13.6 ANOMALIE DELLE PARTICELLE CON CRITERIO DI MANTENIMENTO PASCOLAMENTO E PASCOLAMENTO SFALCIO

Di seguito vengono riportate le nuove anomalie generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra riportati dove per bloccante si intende un'anomalia che determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 19 bis del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE.

Anomalia PAS-06 (Nessuna consistenza al pascolo BDN)

Non sono stati riscontrati dei codici pascolo intestati al richiedente o non sono stati riscontrati animali al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS-07 (Periodo di pascolamento inferiore a 60 gg)

Non sono stati rispettati i 60 giorni minimi previsti dal DM. I giorni vengono calcolati facendo la media dei giorni che gli animali hanno trascorso al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS-08 (Carico UBA consistenza media stalla non rispettato)

Per lo stesso comune della stalla o per i comuni limitrofi, il carico si valuta utilizzando la consistenza media della stalla. Se si accende l'anomalia il carico effettuato con la consistenza di stalla non è sufficiente. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PA -16 (Tipo carico uba/ha non rispettato (capi al pascolo))

Verifica che venga rispettato il carico UBA/ha per gli animali che pascolano (sia con animali propri che con animali terzi). Se l'anomalia è accesa significa che il carico minimo non è stato rispettato. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia P63-66 (Mancato pascolamento)

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato pascolamento. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia P63-77 (Mancato sfalcio)

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato sfalcio. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS02 (Dati uba non presenti)

Quando si accende questa anomalia significa che non è stato fatto il calcolo dei parametri uba /ha da calcolare ai fini del controllo (ad esempio non è stato calcolato dal sistema informatico il coefficiente, le uba minime etc). Bloccante

Anomalia PAS04 (Verifica pratica mantenimento pagabile (SIC e ZPS, NON PAGABILE))

La sua accensione significa che sulla parcella è presente il criterio di mantenimento ZPS o SIC (pertanto la pratica necessita di una istruttoria manuale). Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS03 (Dati uba non aggiornati)

Quando si accende questa anomalia significa che le uba scaricate da BDN non sono aggiornate rispetto all'ultimo scarico da BDN.

Le anomalie non sono correggibili dal CAA ma possono essere spente o tramite istruttoria puntuale per particolari casistiche (esempio: particelle fuori regione, rinuncia dei capi da parte del proprietario in favore del guardiano, etc), oppure posso essere sanate tramite un nuovo scarico da BDN grazie agli aggiornamenti delle registrazioni dei capi al pascolo o di altre informazioni su BDN.

5.13.7 ALCUNE SPECIFICAZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI RELATIVI AL PREMIO SUL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Abbinamento superfici a codice “025” in domanda unica a partire dalla campagna 2021

L’Allegato 9 “Estratto Matrice prodotto intervento” alle Istruzioni operative n. 26 del 11/06/2020 riporta le compatibilità tra destinazioni d’uso e regimi di intervento (matrice prodotto/intervento-catalogo riclassificato) e definisce i codici relativi alle richieste a premio in domanda unica.

Il codice 025 “DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE NON RICHIESTE” definisce le Superfici ammissibili, ai sensi dell’articolo 32 del reg. UE 1307/2013, NON richieste a premio dal dichiarante.

Le superfici dichiarabili con associazione allo “025” sono quelle su cui il criterio di mantenimento è indicato come “pratica ordinaria” e “sfalcio”.

L’indicazione del criterio minimo di mantenimento nella forma del “Pascolo” o “Pascolo e sfalcio” permettono esclusivamente l’associazione di tali superfici al codice “026”.

Pascoli fuori dalla Regione Piemonte

I pascoli situati al di fuori dalla Regione Piemonte possono essere soggetti a normativa specifica della regione di appartenenza, rendendo non sempre validi i dati visibili sull’applicativo Demetra e richiedendo puntuale istruttoria manuale.

Istruttoria grafica delle superfici pascolive

L’art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell’anno 2020 le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un’ interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle parcelle agricole dell’azienda (LPIS) che è reso disponibile all’interno del GIS.

Di conseguenza TUTTE le istruttorie che non possono essere effettuate massivamente, e quindi devono essere istruite puntualmente e con meccanismi di rielaborazione della superficie grafica ad esempio indicata su piani pastorali/contratti/piani del Parco possono essere esclusivamente istruiti tramite sovrapposizione di layer grafici utilizzando il GIS.

L’OP ARPEA non si fa carico di lavorazioni di back office relative a superfici grafiche che sono di competenza di altri Organismi Pagatori, ancorché la domanda sia stata presentata in Piemonte.

Di conseguenza saranno ritenute ammissibili le fotointerpretazioni presenti sul GIS, a disposizione di questo Organismo Pagatore, al momento dell'istruttoria.

5.13.8 PRATI PERMANENTI CON CRITERIO DI MANTENIMENTO SFALCIO

La Circolare AGEA N.0030913 del 29/03/2019 con oggetto “DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019” stabilisce che gli Organismi pagatori definiscono le modalità di controllo delle superfici occupate da pascolo magro con criterio di mantenimento diverso da pascolamento.

Le Istruzioni Operative N. 26 Arpea definiva le informazioni minime da inserire sull'Applicativo di Anagrafe sulle particelle dichiarate a sfalcio per la campagna 2020.

Con le istruzioni Operative n. 31 Arpea definiva i vincoli amministrativi per le superfici con criterio di mantenimento sfalcio dalla campagna 2020.

Con le istruzioni Operative n. 36 veniva stabilita per la campagna 2020 le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi a campione per le superfici dichiarate a “sfalcio meccanizzato” o “sfalcio manuale”; e la gestione degli esiti derivanti dall'attività di verifica. L'istruttoria relativa alle campagne successive sarà stabilita con apposite I.O.

Qualora il mantenimento delle superfici occupate da:

- Pascolo magro (TABELLA 4);
- Prati permanenti collocati a quote superiori ai 1.300 metri s.l.m. (TABELLA 5);

sia eseguito con modalità “sfalcio manuale” o “sfalcio meccanizzato”, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo di anagrafe detenuto dal CAA mandatario, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. Tale documentazione dovrà essere anche obbligatoriamente allegata nell'applicativo di Anagrafe Agricola.

L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

La documentazione giustificativa sarà specificata nei paragrafi successivi.

Le informazioni inserite sul sistema di Anagrafe Agricola e la documentazione allegata sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

TABELLA 4 – Codici nella matrice prodotto-intervento appartenenti a pascoli magri

Interven to DU	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTIN AZIONE - codice	DESTINAZION E - descrizione	CODIC E USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
146	380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
146	382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
146	391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000
150	460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI	000

Interven to DU	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTIN AZIONE - codice	DESTINAZION E - descrizione	CODIC E USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
		ORCHIDEE				- PERMANENTE	
150	461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000

TABELLA 5 – Codici nella matrice prodotto-intervento appartenenti ai prati permanenti

Interve nto	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTIN AZIONE - codice	DESTINAZION E - descrizione	CODIC E USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE
105	046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	046	LOIETTO LOGLIO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045

Intervento	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA' - CODICE
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045

Intervento	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA' - CODICE
						PERMANENTE	
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045
105	899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044

Informazioni minime superficiali sfalciate

Il beneficiario dovrà inserire sul sistema informativo dell'Anagrafe Agricola una serie di informazioni a seconda della destinazione d'uso del fieno o dell'erba:

- AUTOCONSUMO (possibile solo se l'azienda ha stalle attive di bovini, di equidi, di ovicapri);
- VENDITA;
- CESSIONE VOLONTARIA (che esprime la condizione di conferimento del fieno/erba a titolo gratuito da un'azienda a un'altra, in favore dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio).

Le informazioni da inserire per tutte e tre le tipologie sono:

- a) INSERIMENTO DELLA DATA DI FINE SFALCIO;
- b) IL NUMERO DI SFALCI EFFETTUATI;
- c) LA QUANTITA' DI FIELO/ERBA PRODOTTO (quintali).

Se lo sfalcio è effettuato per:

AUTOCONSUMO, indicare le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) in caso di trasporto con automezzo proprio: indicare la targa del mezzo utilizzato;

- b) in caso di trasporto con mezzo di terzi, a nolo: allegare fattura del trasporto (Documento di Anagrafe “Fattura trasporto terzi”);
- c) nel caso di superficie sfalciata limitrofa alla stalla: indicazione del mezzo utilizzato per il trasporto in stalla (senza indicare targhe, può essere non targato). L'imputazione a sistema dell'attrezzatura sarà scelta tra l'elenco delle attrezzature già presenti all'interno del fascicolo aziendale informatico e importate dal procedimento UMA.
- Se l'azienda non è utente UMA deve contattare i Servizi Agricoltura aprendo una remedy per inserire la macchina utilizzata.

La documentazione da allegare per la fattispecie:

AUTOCONSUMO, è la seguente:

- a) **Documentazione fotografica di campo**. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di Anagrafe “Foto di campo”);
- b) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (**Allegato 2 – Dichiarazione sfalcio**).

VENDITA, è la seguente:

- a) **Le fatture di vendita del foraggio** (Documento di Anagrafe “Fatture di vendita fieno/erba”);
- b) **Il documento di trasporto**. (Documento di anagrafe “DDT Trasporto fieno/erba”);
- c) **La documentazione fotografica di campo**. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di anagrafe “Foto di campo”);
- d) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (**Allegato 2 – Dichiarazione sfalcio**).

CESSIONE VOLONTARIA, è la seguente:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'azienda cedente, con allegato documento d'identità, in cui venga dichiarata la cessione volontaria del fieno/erba e le generalità e l'eventuale cuaa/P.IVA dell'azienda cessionaria. Documento di anagrafe: (**Allegato 3 – Autodichiarazione cessione volontaria**);
- b) Accordo scritto controfirmato dalle due parti, associato ai documenti d'identità, per la cessione del fieno/erba (Documento di anagrafe “Accordo cessione volontaria fieno/erba” vedi modello allegato);
- c) la documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di anagrafe “Foto di campo”).
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (**Allegato 2 – Dichiarazione sfalcio**).

Per le particelle con pratica di mantenimento **“ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO”** dovranno essere previsti i seguenti attributi:

- Allegare progetto indicante la tipologia di intervento che è stato effettuato (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per

ogni particella, tipologia di intervento effettuate a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca in cui è stato effettuato l'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione.

Il progetto deve contenere foto georeferenziate in campo con coordinate geografiche a dimostrazione delle attività svolte). (Documento di anagrafe “Progetto con foto”).

TABELLA 6 – Riepilogo informazioni minime

Mantenimento	Tipo trasporto	Targa mezzo di trasporto	Attrezzatura a sfalcio	Data fine sfalcio	Num. sfalci	Q.ta fieno /erba prodotto (q.li)
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - superficie sfalciata limitrofa alla stalla	X	X*	X*	X	X	X
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con automezzo proprio	X	X*	X*	X	X	X
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con mezzi di terzi, a nolo	X			X	X	X
sfalcio manuale/meccanizzato - cessione volontaria				X	X	X
sfalcio manuale/meccanizzato - vendita				X	X	X

*è obbligatorio inserire una delle due

Documenti di anagrafe

1. Foto di campo;
2. Accordo cessione volontaria fieno/erba;
3. Autodichiarazione cessione volontaria;
4. DDT Trasporto fieno/erba;
5. Fatture di vendita fieno/erba;
6. Fattura trasporto terzi;
7. Dichiarazione sfalcio;
8. Progetto con foto.

TABELLA 7 – Riepilogo documentazione da allegare

	Foto di campo	Accordo cessione volontaria fieno/erba	Autodichiarazione cessione volontaria	DDT Trasporto fieno/erba	Fatture di vendita fieno/erba	Fattura trasporto terzi	Dichiarazione Sfalcio	Progetto con foto
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - superficie sfalciata limitrofa alla stalla	X						X	
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con mezzo proprio	X						X	
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con mezzi di mezzi a nolo	X					X	X	
sfalcio manuale/meccanizzato - cessione volontaria	X	X	X				X	
sfalcio manuale/meccanizzato - vendita	X			X	X		X	
ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO								X

Scadenze

Tutte le informazioni e la documentazione richieste dovranno essere inserite in modo completo ed esaustivo entro e non oltre l' **01 dicembre dell'anno campagna**, pena la non ammissibilità a premio degli appezzamenti i quali saranno soggetti alle sanzioni definite dall'articolo 19 bis del Reg (UE) 640/2014.

La mancata compilazione o la compilazione incompleta dei dati o la mancanza di documentazione giustificativa obbligatoria determinerà l'accensione delle anomalie SFA sull'applicativo DEMETRA.

Anomalie superfici sfalciate

Di seguito si elencano le anomalie relative agli sfalci per la campagna 2020 pubblicate su Demetra (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/967-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>):

Anomalia SFA-1 (Parcella con pratica SFALCIO senza documentazione)

Indica che per quell'appezzamento non sono stati inseriti i dati degli sfalci su Anagrafe Agricola.

Anomalia SFA-2 (Parcella con pratica SFALCIO)

Indica che per quell'appezzamento non è stata effettuata da parte dell'OP l'istruttoria (l'istruttoria della SFA-2 avviene solo per quelli appezzamenti dove il CAA beneficiario ha inserito idonea documentazione e dati in Anagrafe di cui alle Istruzioni Operative n. 31).

Anomalia SFA05 (Parcella con pratica SFALCIO variata in “nessuna pratica”)

Indica che su quell'appezzamento il CAA che ha operato su Anagrafe ha variato il criterio di mantenimento della particella, sostituendolo da sfalcio a “nessuna pratica”.

Anomalia SFA06 (Parcella con pratica SFALCIO variata in pascolamento)

Indica che su quell'appezzamento il CAA che ha operato su Anagrafe ha variato il criterio di mantenimento della particella, sostituendo lo sfalcio con pascolamento. In tal caso gli appezzamenti saranno soggetti al controllo del carico uba/ha previsto con DM n. 5465 del 7 giugno 2018.

Anomalia SFA07 (Verifica documentazione su Altre operazioni volte al miglioramento pascolo)

Si accende per quelle aziende per le quali non è stato caricato un documento su Anagrafe a fronte del criterio di mantenimento “pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo” previsto con Istruzioni Operative n. 31.

NOATT (particelle con criterio di mantenimento "nessuna pratica")

Particelle per cui è stato variato il criterio di mantenimento da un criterio valido ai fine del percepimento della Regime di pagamento unico (es. sfalcio/pascolamento) a uno non valido (non effettuare pratiche agricole comporta la non ammissibilità delle superfici).

L'anomalia accesa determina l'applicazione delle sanzioni e riduzioni di cui all'art 19 bis introdotto dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016 , il quale modifica il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

5.14 CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

Anomalia EF01 (EFA non adiacenti ai seminativi)

Gli elementi caratteristici del paesaggio, per poter essere ammissibili al calcolo della superficie EFA necessaria al rispetto della normativa (5% della superficie a seminativo), devono essere

adiacenti ai seminativi. La verifica è fatta con un algoritmo di intersezione spaziale, che verifica la prossimità del poligono EFA riscontrato con un poligono a seminativo. In caso di esito negativo sull'appezzamento dichiarato come EFA si accende l'anomalia, che lo esclude dal calcolo della superficie EFA ammissibile. Normalmente l'anomalia non è correggibile, ma è possibile segnalare ad ARPEA eventuali situazioni in cui si riscontri l'anomalia su un poligono per cui l'adiacenza sembra reale.

Anomalia EF03 (Adiacenza EFA ai seminativi in attesa di verifica)

Fino a quando le attività di verifica dell'adiacenza EFA ai seminativi non è conclusa, tutti gli appezzamenti dichiarati come elementi caratteristici del paesaggio sono bloccati con l'anomalia EF03, che li esclude dal calcolo della superficie EFA ammissibile. L'anomalia non è risolvibile dal beneficiario/CAA ma si spegne nel momento in cui l'istruttoria è conclusa e la verifica effettuata.

Anomalia EF04 (superficie EFA interessata da trattamenti fitosanitari)

Secondo il regolamento 639/2014 e il DM 5465 del 7 giugno 2018, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici seminate a colture azotofissatrici o su terreni ritirati dalla produzione, in caso tali colture siano destinate ad uso EFA. In caso siano riscontrate violazioni a questi divieti, sugli appezzamenti interessati viene accesa l'anomalia EF04 che li esclude dal calcolo della superficie EFA ammissibile. L'anomalia non è risolvibile.

Anomalia ESGRE (Esito greening negativo)

Si accende quando l'istruttoria complessiva del greening rileva che l'azienda non è esentata dal rispetto delle regole dell'inverdimento e almeno uno degli obblighi relativi non è stato rispettato. In caso di accensione di anomalia ESGRE, quindi l'azienda è assoggettata a una o più penalità a seconda della norma violata (penalità visibili nella scheda apposita del greening):

Riduzioni per la diversificazione

- RD75-2 (quando l'azienda dovrebbe avere almeno due colture diverse e la somma delle superfici determinate per la coltura principale è maggiore del 75% dei seminativi)
- RD75-3 (quando l'azienda dovrebbe avere almeno tre colture diverse e la somma delle superfici determinate per la coltura principale è maggiore del 75% dei seminativi)
- RD95-3 (quando l'azienda dovrebbe avere almeno tre colture diverse e la somma delle superfici determinate per le due colture principali è maggiore del 95% dei seminativi)

Le penalità RD75-3 e RD95-3 possono essere presenti contemporaneamente (quando non è rispettato né il limite del 75% della coltura principale sul totale dei seminativi né quello del 95% relativo alla somma delle due colture principali) e ai fini della decurtazione sulla domanda vengono sommate.

Riduzioni per le EFA

- RE_2017 (quando la somma della superficie determinata come EFA è inferiore al 5% dei seminativi)

Riduzioni per i Prati permanenti

- RP1 (quando non è stato rispettato il mantenimento della superficie a prato permanente in aree sensibili)

- RP2 (quando non è stato rispettato il mantenimento della superficie a prato permanente al di fuori delle aree sensibili)

5.15 CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ART. 32 LETTERA B) DEL REG (UE) 1307/2013

L'articolo 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1307/2013 stabilisce che per "ettaro ammissibile" si intende: qualsiasi superficie che

- non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE ;
- ha dato diritto di ricevere **pagamenti nel 2008** nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie,
- **per la durata del pertinente impegno** del singolo agricoltore è :
 - oggetto di **imboschimento** a norma dei regolamenti n. 1257/1999, o n. 1698/2005, o n. 1305/2013
 - oppure
 - **ritirata dalla produzione** a norma dei regolamenti n. 1257/1999, o n. 1698/2005, o n. 1305/2013.

Sulle superfici soggette a questa normativa quindi, con la verifica di ammissibilità potranno accendersi le seguenti anomalie:

Anomalia P2008

Identifica una superficie che non era richiesta a premio nella Domanda Unica 2008 con un abbinamento a premio per titoli ordinari o da ritiro. L'anomalia rende l'appezzamento NON ammissibile e non è correggibile.

Anomalia PNOVIN

Identifica una superficie sulla quale non è presente un impegno ancora in corso sulle misure del PSR connesse all'imboschimento o alle superfici ritirate dalla produzione (verificato tramite il registro dei vincoli). L'anomalia rende l'appezzamento NON ammissibile e non è correggibile.

Anomalia PU216

Identifica la superficie ammissibile sulla particella sottoposta al controllo, e corrisponde alla minore tra la superficie dell'appezzamento restituita dall'istruttoria grafica e la superficie riportata nel registro dei vincoli. L'anomalia NON comporta l'inammissibilità dell'appezzamento, ma ne riporta la superficie da considerare.

5.16 CONTROLLI PREMI ACCOPPIATI ART. 52 PER SUPERFICIE

Anomalia SBA01 (Contratto inesistente o non valido)

Si accende quando non è stato allegato in fase di presentazione della domanda unica un contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera, oppure quando il contratto allegato risulta non valido.

L'anomalia non è sanabile e comporta l'inammissibilità al premio 127.

Anomalia SBA02 (Superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio)

Indica che la superficie riportata nel contratto di fornitura con l'industria saccarifera allegato alla domanda unica risulta inferiore a quella richiesta a premio.

L'anomalia non è sanabile e comporta che la superficie richiesta a premio 127 sia la minore tra la superficie presente nel contratto e quella dichiarata in fase di presentazione domanda (si veda il punto "8.5 - Calcolo esito e sanzioni premi accoppiati superficie" per ulteriori chiarimenti).

Anomalia SPO01 (Contratto inesistente o non valido)

Si accende quando non è stato allegato in fase di presentazione della domanda unica il contratto di fornitura stipulato direttamente dal produttore con un'industria di trasformazione del pomodoro oppure stipulato per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 (impegno di coltivazione).

L'anomalia si accende anche nel caso di contratto o impegno di coltivazione non valido o carente degli elementi minimi richiesti, ovvero:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori/industria di trasformazione del pomodoro);
- superficie (ha) coltivata a pomodoro.

L'anomalia non è sanabile e comporta l'inammissibilità al premio 128.

Anomalia SPO02 (Superficie del contratto inferiore a quella richiesta a premio)

Indica che la superficie riportata nel contratto di fornitura con l'industria di trasformazione, oppure nel contratto di fornitura stipulato per il tramite di un'organizzazione dei produttori (impegno di coltivazione) allegato alla domanda unica risulta inferiore a quella richiesta a premio.

L'anomalia non è sanabile e comporta che la superficie richiesta a premio 128 sia la minore tra la superficie presente nel contratto/impegno di coltivazione e quella dichiarata in fase di presentazione domanda (si veda il punto "8.5 - Calcolo esito e sanzioni premi accoppiati superficie" per ulteriori chiarimenti).

Anomalia SOL01 (Superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%)

L'anomalia si accende quando la pendenza media rilevata per singolo appezzamento richiesto a premio 132 non risulta superiore al 7,5% . La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

L'anomalia non è sanabile e l'aiuto non è richiedibile.

Anomalia SOL02 (Sostegno accoppiato olio di oliva - registrazione movimentazioni)

L'anomalia si accende quando risulta assente:

- da parte dei soggetti obbligati, la registrazione delle produzioni olivicole nel registro telematico (art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013)

oppure

- per l'agricoltore non obbligato alla tenuta del registro telematico, la dimostrazione della cessione di olive per la produzione di olio attraverso la registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

L'anomalia non è sanabile e comporta l'inammissibilità al premio.

Anomalia SOL05 (Sostegno accoppiato olio - premio 138, assenza/non conformità del certificato)

L'anomalia si accende in caso di mancanza o non conformità dell'attestazione dall'Organismo di certificazione competente riguardante il corretto adempimento, da parte dell'agricoltore, degli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

L'anomalia si accende qualora non sia stata resa disponibile ad Arpea nelle modalità indicate per la campagna in oggetto o risulti non conforme l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente riguardante il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce l'agricoltore.

L'anomalia non è sanabile e comporta l'inammissibilità della richiesta di aiuto.

SOL06 (Superficie non inclusa in areale DOP o IGP)

L'anomalia si accende quando la superficie richiesta a premio 138 non è inclusa in un areale di produzione DOP o IGP.

L'anomalia non è sanabile e comporta che la superficie da considerare come richiesta a premio 138 sia pari alla minore tra la dichiarata a premio e quella presente in un areale DOP/IGP. (si veda il punto "8.5 - Calcolo esito e sanzioni premi accoppiati superficie" per ulteriori chiarimenti).

5.17 PRODUZIONE CANAPA

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi devono essere allegate alla domanda unica di cui all'articolo 11 del DM 7 giugno 2018 n. 5465. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere rese disponibili all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1 settembre dell'anno di domanda.

Si rammenta che come disposto dal Reg (UE) 1307/2013, art. 32 c.6 le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

6. GESTIONE ISTRUTTORIA TRASFERIMENTI TITOLI

6.1 CONTROLLI DOMANDE TRASFERIMENTO TITOLI ORDINARIE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

La Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i. stabilisce i requisiti, per la presentazione delle domande di trasferimento titoli.

L'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla citata circolare AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e s.m.i., entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli, salvo proroghe stabilite con Circolare di Agea Coordinamento. **Conseguentemente, eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento e le domande di trasferimento, poiché mancanti di un requisito di ammissibilità, saranno rigettate.**

Con Circolare di Agea Coordinamento prot. n.67299 del 12/10/2020 sono stabilite le procedure per la gestione, l'istruttoria e l'ammissibilità delle domande di trasferimento titoli 2020, confermate e dettagliate poi per i trasferimenti a partire dal 2021 con la Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 18677 del 16/03/2021. In particolare:

1) sono definitivamente rigettati i trasferimenti titoli per i quali:

- a. alla data del 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli permane la presenza di un debito in capo al soggetto cedente che ne impedisce il perfezionamento (debito non estinto, mancato modifica della domanda di trasferimento limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l'importo del debito);
- b. sia stata concessa l'anticipazione con Fondi Nazionali in favore del cedente;
- c. il soggetto cedente abbia manifestato diniego espresso al trasferimento;
- d. entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento (salvo proroghe disposte con Circolare di Agea Coordinamento), non sia stata cancellata la sospensione amministrativa annotata nel Registro nazionale titoli disposta dall'Organismo pagatore o da Agea Coordinamento;
- e. entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento (salvo proroghe disposte con Circolare di Agea Coordinamento), il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento (per le fattispecie che lo richiedono);

2) al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1) a. b. c. i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di

presentazione della domanda di trasferimento, salvo proroghe stabilite con Circolare di Agea Coordinamento; **i trasferimenti non perfezionati a tale data sono rigettati;**

- 3) successivamente alla data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli a valere per la campagna di presentazione della domanda il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.

L'esito dei controlli sulle domande di trasferimento titoli è messo a disposizione del beneficiario cessionario all'interno del proprio fascicolo aziendale nel SIAN nella sezione "Mutamenti Aziendali" e nel Registro Nazionale titoli.

Un trasferimento titoli si intende concluso positivamente quando i titoli oggetto del trasferimento si trovano nel portafoglio del cessionario con lo stato di validazione "VALIDATO".

Per quanto qui non specificato si rimanda alle Circolari Agea Coordinamento prot. n. 89117 del 21/11/2017 e s.m.i., prot. n.67299 del 12/10/2020 e s.m.i. e prot. n. 18677 del 16/03/2021.

Ad esclusione dei beneficiari a cui sono comunicati puntualmente i motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento titoli, gli agricoltori cessionari di trasferimenti non perfezionati e/o con i titoli oggetto del trasferimento "in attesa di validazione" potranno richiedere un riesame della domanda di trasferimento entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, inviando una richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di Arpea. Trascorso tale termine, le domande di trasferimento non perfezionate e/o con titoli non validati nel portafoglio del cessionario si considereranno respinte senza la necessità di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione ed il procedimento si intenderà concluso definitivamente.

6.2 CONTROLLI DOMANDE TRASFERIMENTO TITOLI NELL'AMBITO DEL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che aderiscono al Regime per i piccoli agricoltori possono trasferire i titoli unicamente per successione effettiva o anticipata. La Circolare Agea Coordinamento 77912 del 05/10/2018 e s.m.i. disciplina le fattispecie di trasferimento dei titoli per i piccoli agricoltori poi confermate e dettagliate per i trasferimenti a partire dal 2021 nella la Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 18677 del 16/03/2021.

Al riguardo, sia la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori sia la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime effettuata dall'interessato ad ARPEA costituisce, altresì, domanda di trasferimento titoli e sono soggette ai medesimi controlli e alle medesime procedure per i trasferimenti titoli eseguiti al di fuori del regime dei piccoli agricoltori. L'Organismo pagatore esegue la relativa istruttoria verificando, tra l'altro, il deposito della documentazione prevista per tali fattispecie e trasmette i dati secondo le procedure previste dalla circolare Agea prot.n.9274 del 3 febbraio 2017.

Codice	Fattispecie movimentazione	CODICE CONTROLLO	Descrizione Controlli
3.1	Successione anticipata - regime piccoli agricoltori	PIC - 07	Il trasferimento non è possibile se il cedente o il cessionario risultano sospesi dall'Organismo pagatore
		Controllo effettuato da Agea	Il trasferimento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento
		PIC-08	Il trasferimento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)
		PIC-03	Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche pic-03
		PIC-04	Verifica che sia stato caricato il documento CONSENSO DEL CEDENTE PIC04
3.3	Successione effettiva - regime piccoli agricoltori		
3.7	Scioglimento della comunione ereditaria - regime piccoli agricoltori	PIC - 07	Il trasferimento non è possibile se il cedente o il cessionario risultano sospesi dall'Organismo pagatore
		Controllo effettuato da Agea	Il trasferimento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento
		PIC-08	Il trasferimento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)
		PIC-03	Sia il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente persone fisiche pic-03
10.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori		
10.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata - regime dei piccoli agricoltori	PIC - 07	Il trasferimento non è possibile se il cedente o il cessionario risultano sospesi dall'Organismo pagatore
		Controllo effettuato da Agea	Il trasferimento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento
		PIC-08	Il trasferimento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)
		PIC-03	Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche pic-03

7. CONTROLLI ISTRUTTORI ZOOTECNIA

I controlli zootecnici verranno esplicitati in dettaglio con i successivi aggiornamenti del presente documento. Si conferma in materia la vigenza della disciplina definita nelle istruzioni operative che regolano la materia.

8. ESITO PER GRUPPO COLTURA E CALCOLO DEI PREMI A SUPERFICIE

8.1 CALCOLO ESITO E SANZIONI TITOLI

In seguito all'istruttoria della domanda e alle relative verifiche grafiche e amministrative, viene definita la superficie determinata.

Il processo del calcolo del premio determina l'eventuale scostamento sia in termini assoluti che in percentuale applicando le seguenti formule:

- Scostamento in valore assoluto = Superficie richiesta – Superficie determinata
- Scostamento in valore percentuale = (Superficie richiesta – Superficie determinata)/ Superficie determinata * 100

Per i soggetti che non detengono titoli ed hanno fatto richiesta di assegnazione alla riserva nazionale, essendo il primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, non trova applicazione l'art. 18 paragrafo 1 lettera a) e b) del Reg. UE 640/2014, pertanto in fase di calcolo del premio, la superficie richiesta coincide con la superficie dichiarata per l'assegnazione dei titoli dalla riserva. Per segnalare tali soggetti si accende l'anomalia NABAT di seguito descritta.

Anomalia NABAT (superficie dichiarata per l'assegnazione dei titoli dalla riserva non abbattuta alla superficie del portafoglio titoli)

Tale anomalia si accende per segnalare i soggetti che non detengono titoli ed hanno fatto richiesta di assegnazione alla riserva nazionale e per i quali, nel calcolo dello scostamento, la superficie richiesta è uguale alla superficie dichiarata per l'assegnazione dei titoli dalla riserva. Anomalia non correggibile

In base al valore assoluto e percentuale dello scostamento, il processo del calcolo del premio determina le sanzioni da applicare:

- se la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata per tutti i gruppi coltura è minore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata si intende pari alla superficie richiesta;
- se lo scostamento è compreso tra lo 0 e il 3% e la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata non è superiore a 2 ha, non si applica alcuna sanzione;
- se la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata è superiore a 2 ha oppure lo scostamento è superiore al 3% , ma in ogni caso tale scostamento è inferiore al 10%, e all'azienda non sono mai state applicate sanzioni per scostamento negli anni precedenti, la sanzione corrisponde ad un numero di ha pari a 1,5 volte la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata abbattuto della metà (cosiddetto cartellino giallo o yellow card);
- se lo scostamento è superiore al 10%, la sanzione corrisponde ad un numero di ha pari a 1,5 volte la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata, con la limitazione che tale sanzione non può superare la superficie totale richiesta. Eventuale sanzione eccedente viene annullata;
- se in una data campagna il beneficiario è oggetto di “cartellino giallo” e nella campagna successiva (n+1) gli viene calcolato uno scostamento superiore a 2 ha oppure superiore al 3%, la

sanzione viene applicata senza decurtazioni per la campagna n+1 e viene recuperata anche la decurtazione della sanzione di cui ha beneficiato nella campagna precedente.

Una volta calcolata la sanzione applicabile, la superficie pagabile corrisponde alla superficie determinata a cui va sottratta la superficie corrispondente all'eventuale sanzione.

L'importo pagabile è dato dalla superficie pagabile, per il valore medio dei titoli richiesti a premio. Tale valore medio va calcolato sui titoli a concorrenza delle superfici dichiarate, facendo prima un ordinamento di titoli con criterio decrescente rispetto al loro valore relativo rapportato all'ettaro.

In caso la superficie dichiarata sia uguale o superiore a quella del portafoglio titoli tutti i titoli sono richiesti in pagamento, quindi il valore medio da utilizzare è quello del portafoglio titoli (valore economico totale del portafoglio titoli diviso la somma delle superfici di riferimento di tutti i titoli detenuti).

Nel caso in cui invece la superficie dichiarata sia inferiore a quella del portafoglio titoli, occorre ordinare i titoli in ordine decrescente rispetto al loro valore relativo, sommare il valore di quelli a concorrenza delle superfici dichiarate e dividere tale valore per la superficie dichiarata totale.

All'importo del premio pagabile occorre poi applicare le disposizioni relative alla disciplina finanziaria.

8.2 CAPPING

A partire dalla domanda unica 2015, in applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n.1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base.

Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%.

Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Tali costi vengono caricati manualmente da Arpea sul sistema informatico DEMETRA e validati per essere sottratti come indicato precedentemente.

La documentazione è inviata dai beneficiari per mezzo dei Centri di Assistenza agricola all'indirizzo PEC di ARPEA.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

8.3 CALCOLO ESITO E SANZIONI GIOVANI

Il pagamento del premio per il giovane agricoltore è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto e richiesta dello stesso nella domanda unica di pagamento.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per il giovane agricoltore è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo **di novanta ettari**.

Ai fini del calcolo dell'aiuto spettante all'agricoltore per il premio in questione, si applica la seguente procedura di calcolo del valore medio, calcolato esclusivamente nell'ambito dei titoli detenuti dal soggetto: **valore del portafoglio titoli/ ha associati al portafoglio titoli**.

L'importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l'importo medio.

Per il calcolo di scostamento e sanzioni si applicano le stesse regole descritte per i titoli al paragrafo precedente (8.1) e l'importo in pagamento corrisponde al valore medio dei titoli in portafoglio per gli ha pagabili al netto di riduzioni e sanzioni.

Nel caso dell'abbattimento al numero massimo di 90 ha previsto della normativa la superficie richiesta si intende abbattuta agli stessi ettari.

8.4 CALCOLO ESITO E SANZIONI GREENING

Il calcolo del premio per il greening viene effettuato sulla base della superficie determinata per il regime di pagamento di base (prima dell'applicazione di eventuali sanzioni per tale regime), a cui eventualmente vengono detratte le penalità calcolate per la violazione degli obblighi specifici connessi al greening stesso.

Una volta definita la superficie determinata Greening (superficie determinata per il regime di pagamento di base – penalità per il mancato rispetto degli obblighi relativi a diversificazione, EFA e prati permanenti), anche per il regime di inverdimento viene calcolato lo scostamento e sono applicabili delle sanzioni:

- se lo scostamento è compreso tra lo 0 e il 3% e la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata non è superiore a 2 ha, non si applica alcuna sanzione;
- se la differenza tra superficie richiesta e superficie ammissibile è superiore a 2 ha oppure lo scostamento è superiore al 3% , ma in ogni caso tale scostamento è inferiore al 20%, la sanzione corrisponde ad un numero di ha pari a 2 volte la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata, diviso per 4;
- se lo scostamento è superiore al 20% ma inferiore al 50%, la sanzione corrisponde alla superficie determinata, divisa per 4;
- se lo scostamento è superiore al 50%, la sanzione corrisponde alla superficie determinata più una sanzione aggiuntiva pari alla differenza tra superficie richiesta e superficie determinata, il tutto diviso per 4.

La superficie pagabile è data dalla superficie determinata al netto delle eventuali sanzioni applicate, e il premio da erogare è pari a tale superficie moltiplicata per il valore medio dei titoli attivati dall'agricoltore, moltiplicata per una percentuale di anno in anno definita e che per il 2020 è il 51,75%.

NB: Il valore medio utilizzato per il calcolo del greening è riferito ai titoli attivati, dove per attivati si intende “coperti” da una superficie ammissibile per il regime di pagamento di base.

8.5 CALCOLO ESITO E SANZIONI PREMI ACCOPPIATI SUPERFICIE

Per i premi accoppiati a superficie il calcolo del premio definisce la superficie pagabile dopo aver sottratto alla superficie richiesta a premio le eventuali superfici risultate non ammissibili a seguito dei controlli amministrativi e grafici, e dopo aver applicato le eventuali sanzioni derivanti dallo scostamento:

- se la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata per tutti i gruppi coltura è minore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata si intende pari alla superficie richiesta;
- se lo scostamento è compreso tra lo 0 e il 3% e la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata non è superiore a 2 ha, non si applica alcuna sanzione;
- se la differenza tra superficie richiesta e superficie ammissibile è superiore a 2 ha oppure lo scostamento è superiore al 3% , ma in ogni caso tale scostamento è inferiore al 20%, la sanzione corrisponde ad un numero di ha pari a 2 volte la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata;
- se lo scostamento è superiore al 20% ma inferiore al 50% l'aiuto non è pagabile, quindi la sanzione corrisponde alla superficie determinata;
- se lo scostamento è superiore al 50%, l'aiuto non è pagabile e viene inoltre applicata una sanzione aggiuntiva pari alla differenza tra superficie richiesta e superficie determinata. Tale sanzione aggiuntiva deve essere recuperata entro i tre anni successivi all'accertamento, in caso contrario la parte non recuperata viene annullata.

Ad eccezione di alcune peculiarità descritte nei paragrafi successivi, il premio da erogare per gli aiuti accoppiati a superficie è pari alla superficie pagabile moltiplicata per il valore unitario del premio in questione (valore definito annualmente da AGEA e comunicato tramite apposita circolare).

8.5.1 PREMIO SOIA

Secondo l'articolo 23 del DM 5465 del 7 giugno 2018 il premio accoppiato per la soia è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:

- a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
- b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.

L'applicazione del taglio del 10% si riferisce soltanto agli importi in pagamento della superficie pagabile, e non alle superfici prese per il calcolo della superficie pagabile in sé, eventuali scostamenti o superfici oggetto di sanzione.

Esempio 1: se la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata per tutti i gruppi coltura è minore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata si intende pari alla superficie richiesta.

	Esempio 1	Eempio 1/b	Esempio 1/c
Dichiarato ha	5	5	20
Determinata ha	5	4,9	19,95
Determinata pari a Dichiarata in caso di differenza <= 0,1 ha		*determinata pari a dichiarata	*determinata pari a dichiarata
Scostamento (in %)	0	0	0
Non pagabile ha	0	0	0
Sanzione ha	0	0	0
<i>Premio Unitario=10€</i>			
Dichiarato	50	50	65
Così calcolato	*5 ha al 100%= 50€	*5 ha al 100%= 50€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 15 ha al 10% dell'importo= 15 €
Determinata	50	50	65
Non pagabile	0	0	0
Sanzione	0	0	0
Importo da pagare	50	50	65

Esempio 2: se lo scostamento è compreso tra lo 0 e il 3% e la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata non è superiore a 2 ha, non si applica alcuna sanzione.

	Esempio 2	Eempio 2/b
Dichiarato ha	5	20
Determinata ha	4,88	19,5
Scostamento (in %)	2,46	2,56
Non pagabile ha	0,12	0,5
Sanzione ha	0	0
<i>Premio Unitario=10€</i>		
Dichiarato	50	65
Così calcolato	*5 ha al 100%= 50€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 15 ha al 10% dell'importo= 15 €
Determinato	48,8	64,5
Così calcolato	*4,88 ha al 100%= 48,8€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 14,5 ha al 10% dell'importo= 14,5€
Non pagabile	1,2	0,5
Sanzione	0	0
Importo da pagare	48,8	64,5

Esempio 3: se la differenza tra superficie richiesta e superficie ammissibile è superiore a 2 ha oppure lo scostamento è superiore al 3% , ma in ogni caso tale scostamento è inferiore al 20%, la sanzione corrisponde ad un numero di ha pari a 2 volte la differenza tra superficie richiesta e superficie determinata.

	Esempio 3	Esempio 3/b	Esempio 3/c
Dichiarato ha	5	30	75
Determinata ha	4,2	27	72,9
Scostamento (in %)	19,05	11,11	2,88
Non pagabile ha	0,8	3	2,1
Sanzione ha	1,6	6	4,2
Premio Unitario=10€			
Dichiarato	50	75	120
Così calcolato	*5 ha al 100%= 50€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 25 ha al 10% dell'importo= 25 €	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 70 ha al 10% dell'importo= 70 €
Determinato	42	72	117,9
Così calcolato	*4,2 ha al 100%= 42,2€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 22 ha al 10% dell'importo= 22€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 67,9 ha al 10% dell'importo= 14,5€
Non pagabile	8	3	2,1
Sanzione	16	6	4,2
Importo da pagare	26	66	113,7
Così calcolato	*importo determinato - sanzione	*importo determinato - sanzione	*importo determinato - sanzione

Esempio 4: se lo scostamento è superiore al 20% ma inferiore al 50% l'aiuto non è pagabile, quindi la sanzione corrisponde alla superficie determinata.

	Esempio 4	Esempio 4/b
Dichiarato ha	5	30
Determinata ha	3,5	24
Scostamento (in %)	42,86	25,00
Non pagabile ha	1,5	6
Sanzione ha	3,5	24
Premio Unitario=10€		
Dichiarato	50	75
Così calcolato	*5 ha al 100%= 50€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 25 ha al 10% dell'importo= 25 €
Determinato	35	69
Così calcolato	*3,5ha al 100%= 35€	*i primi 5 ha al 100% = 50 € + 19 ha al 10% dell'importo= 19€
Non pagabile	35	69
Sanzione	35	69
Importo da pagare	0	0
Così calcolato	*importo determinato-sanzione	*importo determinato-sanzione

Esempio 5: se lo scostamento è superiore al 50%, l'aiuto non è pagabile e viene inoltre applicata una sanzione aggiuntiva pari alla differenza tra superficie richiesta e superficie determinata. Tale sanzione aggiuntiva deve essere recuperata entro i tre anni successivi all'accertamento, in caso contrario la parte non recuperata viene annullata.

	Esempio 5
Dichiarato ha	5
Determinata ha	3
Scostamento (in %)	66,67
Non pagabile ha	2
Sanzione ha	3
<i>Premio Unitario=10€</i>	
Dichiarato	50
Così calcolato	*5 ha al 100%= 50€
Determinato	30
Così calcolato	*3 ha al 100%= 30€
Non pagabile	30
Sanzione	30
Ulteriore sanzione	20
Così calcolata	*2 ha di differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata * 10€ del premio unitario
Importo da pagare	0
Importo da RECUPERARE nei tre anni successivi	20

8.5.2 PREMIO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Secondo l'articolo 25 del DM 5465 del 7 giugno 2018, il premio accoppiato barbabietola da zucchero è concesso per ettaro di superficie a barbabietola seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda quindi il calcolo dell'esito, la superficie richiesta a premio corrisponde al minor valore tra la superficie dichiarata come barbabietola da zucchero e la superficie presente nei contratti di coltivazione stipulati dall'azienda. Per le ulteriori regole si rimanda a quanto descritto nei paragrafi precedenti.

8.5.3 PREMIO POMODORO DA INDUSTRIA

Secondo l'articolo 26 del DM 5465 del 7 giugno 2018, il premio accoppiato pomodoro da industria è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche

colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda quindi il calcolo dell'esito, la superficie richiesta a premio corrisponde al minor valore tra la superficie dichiarata come pomodoro da industria e la superficie presente nei contratti di coltivazione stipulati dall'azienda. Per le ulteriori regole si rimanda a quanto descritto nei paragrafi precedenti.

Si sottolinea che in caso di assenza del contratto l'aiuto si considera non richiedibile e che qualora il contratto non faccia capo a industrie di trasformazione, anche per il tramite delle OP, questo è rigettato e l'aiuto si considera non richiedibile.

8.5.4 SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%

Secondo l'articolo 27 del DM 5456 del 7 giugno 2018, il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si sottolinea che in caso di pendenza inferiore al 7,5% l'aiuto si considera non richiedibile.

8.5.5 SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITÀ

Secondo l'articolo 27 del DM 5456 del 7 giugno 2018, il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Per quanto riguarda quindi il calcolo dell'esito, la superficie richiesta a premio corrisponde al minor valore tra la superficie dichiarata e quella presente in un areale DOP/IGP.

Qualora l'attestazione rilasciata dall'Organismo di certificazione competente non sia stata resa disponibile all'OP competente, quest'ultimo considererà comunque la richiesta di aiuto non ammissibile.

8.6 PAGAMENTO DEL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI

I beneficiari che continuano a partecipare al Regime dei Piccoli agricoltori sulla base della prima adesione del 2015 o in base al subentro avvenuto in seguito a successione (Circolare AGEA 2017 Prot. N. 9274 del 3.2.2017) hanno maturato un importo di “riferimento” costituito dai seguenti possibili interventi:

1. pagamento di base;
2. greening;
3. giovani agricoltori;
4. sostegno accoppiato.

Se l'importo complessivo spettante ammissibile per la domanda 2015 eccedeva euro 1.250,00 veniva riproporzionato per ciascuna misura e fissato ai sensi dell'art. 29 del DM 18 novembre 2014 da AGEA sulla base dei dati trasmessi dagli Organismi pagatori.

I dati fissati in un Registro “Piccoli agricoltori” da AGEA ed utilizzati per il pagamento delle domande di conferma o di subentro sono:

- a) i regimi di aiuto 2015 dell'agricoltore aderente al regime;
- b) l'importo per ogni regime di aiuti spettante nel 2015 (eventualmente riproporzionato);
- c) la superficie sulla quale l'agricoltore si è impegnato (corrispondente al regime di base 2015);
- d) il coefficiente di riduzione per la campagna in corso.

Coefficienti di riduzione dei massimali nazionali (% CONVERGENZA ESTERNA)			
2016	2017	2018	2019
0,9869	0,9867	0,9875	0,9873

Il pagamento del Piccolo agricoltore dal 2016 in poi è dato dall'importo 2015 (eventualmente riproporzionato) per il coefficiente di riproporzionamento.

Dalla campagna 2020 non è necessario applicare ai pagamenti spettanti ai soggetti che aderiscono al suddetto regime alcuna riduzione percentuale di pagamento (rispetto al 2019) poiché il massimale attribuito all'Italia è il medesimo del 2019.

9. GESTIONE FINANZIARIA

Disciplina finanziaria

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE n. 1306/2013 viene stabilito in forma percentuale annualmente una trattenuta sui pagamenti diretti. Tale trattenuta è definita Tasso di adattamento ed interessa l'anno civile nel quale sono erogati i finanziamenti.

Il Tasso di adattamento determinato si applica ai pagamenti diretti superiori a 2000 € così come previsto dall'art. 8 del Reg. UE n. 1307/2013.

Qualora si verificassero delle economie a seguito dell'applicazione del tasso di adattamento di cui sopra la Commissione europea con apposito regolamento autorizza il rimborso degli stanziamenti riportati dall'anno precedente fissando apposita percentuale di restituzione.

Tale rimborso avverrà entro il 15 ottobre di ogni anno.

Riduzione lineare del valore dei pagamenti per il regime di pagamento di base (titoli)

L'art. 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo Regolamento.

L'art. 18, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 fissa all'1% la percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 da destinare al pagamento del premio giovane agricoltore.

In applicazione dell'art. 51, par. 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di finanziare il pagamento del premio giovane agricoltore per la parte eccedente il plafond (1% del massimale annuo fissato dal DM 7 giugno 2018 n. 5465) e fino al plafond nazionale massimo utilizzabile (2% del massimale nazionale annuo), gli Organismi pagatori eseguono una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il regime di pagamento di base (titoli).

La percentuale della riduzione lineare del valore dei pagamenti (titoli) viene stabilita annualmente con circolare di AGEA Coordinamento ed evidenziata con la segnalazione descritta di seguito.

Segnalazione RP-TIT (Riduzione del pagamento art.51 par.2 reg. (UE)1307/2013 – Titoli)

Riduzione lineare del valore dei pagamenti per il premio giovane agricoltore

L'art. 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo Regolamento.

Al fine di garantire il rispetto del plafond nazionale utilizzabile, in applicazione dell'art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, qualora le richieste di pagamento del premio giovane agricoltore superassero le disponibilità finanziarie, gli Organismi pagatori procederanno ad una riduzione

lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore nell'anno campagna.

La percentuale della riduzione lineare del valore dei pagamenti (premio giovane) viene stabilita annualmente con circolare di AGEA Coordinamento ed evidenziata con la segnalazione descritta di seguito.

Segnalazione RP-GIO (Riduzione del pagamento art.51 par.3 reg. (UE)1307/2013 – Giovani)

Taglio lineare del valore dei titoli

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l'art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori (art. 30, par. 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, par. 9, del Reg.(UE) n. 1307/2013).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale, a norma dell'art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, l'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” (art. 30, par. 7, del Reg.(UE) n. 1307/2013), si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%.

Sono esclusi dalla riduzione lineare i titoli assegnati dalla riserva nazionale nell'anno campagna.

L'art. 22 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i titoli e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione.

L'art. 30, paragrafo 8, ultimo capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di base conseguenti alle variazioni – al ribasso - del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del medesimo Regolamento.

Per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici” qualora il fabbisogno complessivo risultante dalle istruttorie eseguite fosse superiore alle risorse disponibili, reperite applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 (riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%) , si procederà ad attribuzione di titoli in misura ridotta in base alle risorse disponibili.

10. UTILIZZO TITOLI

L'articolo 31 del Reg. UE 1307/2013 disciplina i casi di restituzione dei titoli alla riserva nazionale e stabilisce che la riserva nazionale viene alimentata, tra l'altro, dagli importi corrispondenti:

- a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione del Reg. UE 1307/2013:
 - articolo 9, per coloro per i quali non è stato riscontrato il requisito di "agricoltore in attività";
 - articolo 10, paragrafo 1, per coloro per i quali i pagamenti diretti richiesti non superino il limite di 300 € prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del Reg. UE 1305/2013 in applicazione all'art. 6 paragrafo 1 del DM 5465 del 07/06/2018;
 - articolo 11, paragrafo 4, per coloro i quali hanno creato artificialmente, dopo il 18/10/2011, le condizioni per evitare gli effetti della riduzione dei pagamenti di cui all'art. 11 del Reg. UE 1307/2013;
- b) a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'art. 32 del Reg. UE 1307/2013 per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanza eccezionali.

L'utilizzo dei titoli si calcola confrontando la superficie totale dei titoli presente nel portafoglio dell'agricoltore e la superficie determinata di ciascun anno campagna come prescritto dalla Circolare Agea prot. n. 2506 del 16/05/2016.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 paragrafo 2 del Reg. UE 639/2014, nel caso in cui la superficie determinata comporti l'attivazione parziale di un titolo, questo si considera utilizzato per intero.

La superficie determinata di un anno campagna considerata ai fini del calcolo utilizzo titoli è pari a zero per l'agricoltore che risulta non attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 o per cui i pagamenti diretti richiesti non superino il limite di 300 € prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

Una volta individuata la superficie dei titoli in portafoglio non utilizzata per due campagne consecutive, il terzo anno si procede alla restituzione alla riserva di tanti titoli (in ettari) quanta è la superficie non utilizzata per le due campagne precedenti.

Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale, si dà priorità ai diritti di valore più basso (si considera il valore relativo del titolo rapportato ad 1 ha di superficie); in presenza di titoli detenuti in affitto si restituiscono con precedenza alla riserva nazionale i titoli detenuti in proprietà del valore più basso; qualora gli stessi non siano sufficienti rispetto al numero dei titoli che devono essere riversati alla riserva nazionale, si considerano anche i titoli detenuti in affitto, a partire da quelli con valore più basso.

In caso di variazione del CUAA dovuta ad una qualsiasi delle movimentazioni previste in materia di trasferimento titoli, il portafoglio titoli si considera variato ed i mancati utilizzi degli anni

precedenti non vengono presi in considerazione, con l'unica eccezione della variazione del CUAA presso l'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo titoli è infatti calcolato avendo riguardo al portafoglio titoli del singolo agricoltore nel corso degli anni.

Nel caso di soggetto aderente al regime dei piccoli agricoltori valgono le stesse regole, ma se il piccolo agricoltore che presenta domanda è inadempiente all'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti, la superficie determinata da considerare ai fini dell'utilizzo titoli è pari a zero.

In presenza di trasferimenti titoli, individuati i diritti all'aiuto da riversare nella riserva nazionale in base ai criteri di priorità sopra descritti, se ve ne sono ancora di pari valore e condizione (proprietà/affitto) nel portafoglio titoli del soggetto cedente, si procederà a riversare nella riserva nazionale detti titoli; qualora ciò non fosse possibile, sono riversati alla riserva nazionale i titoli trasferiti al soggetto cessionario.

La situazione relativa al calcolo utilizzi delle diverse campagne è consultabile sul fascicolo aziendale SIAN di ciascun agricoltore all'interno del Registro dei Titoli – sezione utilizzo titoli.

Nella Circolare Agea prot. n. 2506 del 16/05/2016 e nella nota di Agea 53883 del 27/06/2017 è riportata la procedura ed alcuni esempi di calcolo dell'utilizzo titoli.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. **1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. **1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **639/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i. ;
- Regolamento delegato (UE) n. **640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. **807/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **641/2014** della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **808/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **2333/2015** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. **1393/2016** del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. **723/2017** della Commissione del 16 febbraio 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. **2393/2017** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **746/2018** del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1804/2019** della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità.

Base giuridica Nazionale

- Nota MIPAAF Prot. DG PIUE n. **2954** dell'**8 maggio 2015** – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota MIPAAF Prot. DG PIUE n. **3411** del **29 maggio 2015** – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- D.M. **18 gennaio 2018** – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.M. **7 giugno 2018 n. 5465** – Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2014.702** del 31 ottobre 2014 – “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – Pagamento per

- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – Definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2014.812** del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2015.141** del 20 marzo 2015 – Riforma PAC –DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 –2020 - Piano di coltivazione;
 - Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2015.343** del 23 luglio 2015 – Riforma PAC – Integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2015.425** del 29 settembre 2015 – Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2015.569** del 23 dicembre 2015 – Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
 - Circolare AGEA prot. n. **ACIU.2016.35** del 20 gennaio 2016 – Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2016.161** del 18 marzo 2016 – Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **ACIU.2016.2506** del 16 maggio 2016 – Regime di pagamento unico . Utilizzo titoli;
 - Nota Agea n. **53883** del **27 giugno 2017** – Procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **82630** del **30 ottobre 2017** – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **89117** del **21 novembre 2017** – Procedure e domande di trasferimento titoli, pignoramento e pegno di titoli e s.m.i.;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **29058** del **4 aprile 2018** – Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus);
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **49231** del **8 giugno 2018** – Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – Integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018;
 - Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **77912** del **5 ottobre 2018** – Procedure e domande di trasferimento titoli integrazione alla Circolare prot. n. 89117 del 21 novembre 2017;

- Circolare Agea prot. n. **99157** del **20 dicembre 2018** – Modifica ed integrazione alla Circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **99290** del **20 dicembre 2018** e s.m.i. che contiene la revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **9020** del **4 febbraio 2019** – Domanda unica di pagamento 2019 – Integrazioni alle circolari AGEA Prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e Prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **30913** del **29 marzo 2019** – Domanda unica di pagamento 2019 – Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **52581** del **17 giugno 2019** – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la campagna 2019. Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici;
- Nota AGEA Coordinamento prot. n. **89349** del **21 novembre 2019** – Chiarimenti in merito all'esercizio dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **96517** del **17 dicembre 2019** che consolida in un unico testo le disposizioni di accesso alla riserva nazionale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **8413** del **03 febbraio 2020** – Giovane agricoltore – Integrazione alla Circolare prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **12747** del **18 febbraio 2020** – Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – Campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali – Campagna 2019 Aiuti accoppiati;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **24085** del **31 marzo 2020** – Situazione eccezionale per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020;
- Circolare Agea Coordinamento prot. n. **39246** dell'**11 giugno 2020** – Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio - Campagna 2020;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **67299** del **12 ottobre 2020** – Trasferimento titoli campagna 2020;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **0074630** del **11 novembre 2020** – Agricoltore in attività – Chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **9469** del **11 febbraio 2021** – Istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale 2020 e delle domande di trasferimento titoli 2020;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **13831** del **26 febbraio 2021** – Modifica alle Circolari AGEA prot. n. 9469 del 11/02/2021 e prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale 2020 e delle domande di trasferimento titoli 2020;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. **18677** del **16 marzo 2021** – Domande di trasferimento titoli, pignoramento e pegno di titoli a partire dalla Campagna 2021.

12. QUADRO SINOTTICO ANOMALIE E CONTROLLI

A		EF03	56
A01	17	EF04	56
A01DAR	18	ESGRE	56
A01PIC	18	F	
A01TE	17	F0104	19
A1APP	18	G	
A1CAP	17	GAA15	18
A1PAS	18	GIO01	21
A1TIT	17	GIO03	21
AG01	27	GIO11	22
AG02	27	GIO9	22
ANA14	18	GIOMAX	22
ANT01	19	N	
APPE1	15	N21	14
C		NABAT	64
C55-2	16	NOATT	55
C80-1	17	P	
C81-1	17	P10	35
CC02	18	P11-3	35
COM 1	33	P11-8	35
COM 2	33	P2008	57
COM 4	34	P25-4	15
COM 5	34	P30-1	15
COM 6	34	P30-5	15
COM 7	34	P30-6	15
COM 8	34	P36-1	16
COM 9	34	P36-2	16
CON11	30	P55-2	16
D		P63-66	45
DAC05	26	P63-77	45
DAC07	26	PA -16	45
DAC08	26	parc_extra	14
DAP02	26	PARC_RIFE_NOTFOUND	14
DBC04	26	PARC_RIFE_SQUADR	14
DID02	34	PAS02	45
DXC01	27	PAS03	45
DXC02	26	PAS04	45
DXC03	26	PAS-06	45
E		PAS-07	45
EC-AS	30	PAS-08	45
EC-CO	30	PIC - 07	62
EC-CU	30	PIC-03	62
EC-DC	30	PIC-04	62
EC-DG	22	PIC-08	62
EF01	55		

PNOVIN	57	S	
PU068.....	19	SBA01.....	57
PU069.....	19	SBA02.....	58
PU073.....	20	SFA05.....	55
PU216.....	57	SFA06.....	55
R		SFA07.....	55
RIT01	31	SFA-1	55
RIT02	31	SFA-2	55
RITDAR	31	SOL01	58
RN00	26	SOL02	58
RN043	27	SOL05	59
RN053	25	SOL06	59
RNNOGIO.....	27	SPO01.....	58
RNNONUOVO.....	27	SPO02.....	58
RNNOVALI	27	SUP01.....	15
RNVALI	27	SUP02.....	15
RP-GIO.....	74	SUPER_GRAF	12
RP-TIT.....	73	U	
		USI_SUOLO.....	10

ALLEGATI

Allegato 1 – Passaggi aziendali zootecnia – Campagna 2020 e successive

Allegato 2 – Dichiarazione sfalcio

Allegato 3 – Autodichiarazione cessione volontaria

Allegato 4 – File excel relativo alla schermata PASCOLI di Demetra

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	<i>Allegato 1 istruzioni operative n.38</i> <i>Area Valutazione tecnica e controlli</i> <i>Ufficio FEAGA</i> <i>Premi accoppiati</i>	<i>Pag. 1 di 9</i>
---	---	---------------------------

Passaggi aziendali zootecnia – Campagna 2020 e successive

Sommario

1.	Ambito di applicazione.....	2
2.	Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia.....	2
3.	Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali	3
4.	Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura.....	6
5.	Premio macellazione (315-316-317-318-319).....	6
6.	Allegati.....	7

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Allegato 1 istruzioni operative n.38 Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Premi accoppiati	Pag. 2 di 9
---	--	-------------

1. Ambito di applicazione

La seguente procedura si applica nell'ambito dei premi accoppiati art. 52 del Regolamento (UE) 1307/2013.

2. Premi relativi al sostegno accoppiato zootecnia

Si riporta in breve l'elenco dei premi desumibili dalla normativa di riferimento:

AIUTO ACCOPIATO FACOLTATIVO ZOOTECHNIA	Codice Intervento	Intervento/PREMIO
Settore zootecnia bovina da latte	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da latte	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4)
Settore zootecnia bovina da latte	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7)
Settore zootecnia bovina da carne	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTIVITA' ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1)
Settore zootecnia bovina da carne	314	VACCHE A DUPLICE ATTIVITA' ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA (ART. 21, COMMA 3)
Settore zootecnia bovina da carne	322	VACCHE NUTRICI NON ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI O NEL REGISTRO ANAGRAFICO E APPARTENENTI AD ALLEVAMENTI NON ISCRITTI NELLA BDN COME ALLEVAMENTI DA LATTE (ART. 21, COMMA 5).
Bovini macellati	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4)
Bovini macellati	316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	317	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21, COMMA 5)
Bovini macellati	319	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. UE 1151/2012 (ART. 21, COMMA 5)
Settore zootecnia ovi-caprina:	320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2)
Settore zootecnia ovi-caprina:	321	CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6)

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Allegato 1 istruzioni operative n.38 Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Premi accoppiati	Pag. 3 di 9
---	--	--------------------

3. Gestione dei premi zootecnici in caso di passaggi aziendali

Nel presente paragrafo vengono definite le modalità di corresponsione dei premi zootecnici nei casi di cessione aziendale (successione, conferimento d'azienda, successione anticipata, fusione, cessione di ramo aziendale). Le fatture di vendita non possono sostituire un atto di cessione aziendale e comunque non possono essere esaustive per quanto riguarda l'effettiva cessione dell'intera unità di produzione. Pertanto il beneficiario che acquista l'azienda per mezzo di fatture di acquisto dei capi ma senza un contratto di cessione registrato non può vedersi riconoscere l'eventuale premio maturato dal cedente.

La continuità aziendale viene riconosciuta se vi è continuità temporale, accertata tramite i dati inseriti nella Banca Dati Nazionale tra la chiusura della stalla in capo al cedente e l'apertura della stessa in capo al cessionario. Viene verificato che la chiusura della vecchia stalla e l'apertura della nuova stalla siano avvenute nello stesso periodo, in modo coerente anche con gli atti del passaggio e compatibilmente con le esigenze aziendali.

Vengono individuati essenzialmente i seguenti casi esemplificati qui di seguito:

CASO 1 *Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cessionario ha presentato domanda*

[DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI CAPI A PREMIO DAL 1 GENNAIO ALLA DATA DI APERTURA DELLA STALLA]

Nell'ipotesi in cui il soggetto cedente abbia cessato l'attività nel corso della campagna, ma prima della scadenza della presentazione della domanda unica di pagamento e che, pertanto, la domanda venga presentata esclusivamente dal cessionario, ARPEA procede a riconoscere a quest'ultimo tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

Esempio 1

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 04/03/2018. (soggetto cedente)

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 04/03/2018 e presenta domanda unica 2018. (soggetto cessionario)

Al Signor Verdi vengono riconosciuti i capi del Sign Rossi, oltre che ai propri.

Ai capi macellati vengono riconosciuti i sei mesi o dodici mesi (premio 316) di detenzione minima se vi è continuità aziendale.

CASO 2 *Caso in cui NON è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) e il cedente ha presentato domanda.*

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Allegato 1 istruzioni operative n.38 Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Premi accoppiati	Pag. 4 di 9
---	--	--------------------

[RICONOSCIMENTO DEI CAPI IN CASO DI CHIUSURA STALLA NELL'ANNO CAMPAGNA PRECEDENTE ALLA DOMANDA IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO]

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività, ARPEA procede a riconoscere al soggetto cedente tutti i capi che rispondono ai requisiti di ammissibilità a partire dal 1 gen sino al momento di chiusura della stalla.

Nessun capo che raggiunga i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso fra la data di chiusura della stalla e il 31 dicembre dell'anno di campagna può essere riconosciuto ne' al soggetto cedente, ne' al cessionario. Il riconoscimento è negato al soggetto cedente in quanto non più titolare della stalla (e non esercitante attività agricola) e al soggetto cessionario in quanto non titolare di domanda unica per l'anno in corso.

Esempio 2

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.

Al Signor Rossi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01 al 01/09. Se avesse presentato una comunicazione di cambio beneficiario avrebbe diretto a tutti i capi dal 1/01 al 31/12 dell'anno campagna.

Premio macellazione

Per la campagna 2019 il Sign. Verdi può presentare istanza caso 2, presentando la documentazione giustificativa del passaggio aziendale avvenuto nel 2018 pur non avendo fatto nella campagna 2018 la comunicazione cambio beneficiario, per vedersi riconosciuti i capi sul premio macellazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019. In assenza dell'istanza i capi scaricati da BDN E PAGABILI sul premio macellazione saranno quelli macellati dal 01/03/2019.

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario abbia presentato domanda unica di pagamento nell'anno campagna successivo al passaggio aziendale, richiedendo il premio macellazione sulla medesima stalla condotta in precedenza dal cedente, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando retroattivamente i mesi di permanenza del capo nella stalla antecedenti al 1 gen dell'anno campagna successivo al passaggio aziendale.

Esempio 3

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 31/12/2017.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/01/2018 e presenta domanda unica 2018.

*Al Signor Verdi, **solo se presenta istanza di riesame caso 2 per la campagna 2018**, vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.*

Per quanto riguarda il premio macellazione viene riconosciuto il periodo minimo di detenzione dei 6 o 12 mesi sommando i periodi di detenzione dei capi presso il Signor Rossi e il Signor Verdi.

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Allegato 1 istruzioni operative n.38 Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Premi accoppiati	Pag. 5 di 9
---	--	--------------------

CASO 3 Caso in cui è stata effettuata comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali).

[COMUNICAZIONE DI CAMBIO BENEFICIARIO]

Nell'ipotesi in cui la domanda unica sia stata presentata esclusivamente dal soggetto cedente e che questi, nel medesimo anno ma successivamente la presentazione della domanda unica di pagamento, abbia cessato la propria attività ma sia stata presentata comunicazione, entro i termini definiti, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende) e dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali), ARPEA procede a riconoscere tutti i capi che rispettano i requisiti di ammissibilità nel periodo 01 gen– 31 dic dell'anno campagna.

Per quanto concerne il premio macellazione, il requisito del periodo di detenzione (6 o 12 mesi) può essere soddisfatto considerando anche il periodo di permanenza dei capi nella medesima stalla del soggetto cedente.

Esempio 4

Signor Rossi termina attività e chiude la stalla il 01/09/2018 e ha presentato domanda unica 2018 e, in seguito, la comunicazione di cambio beneficiari in favore del Sign. Verdi.

Sign. Verdi apre la stalla e inizia l'attività il 01/09/2018.

Al Signor Verdi vengono riconosciuti i propri capi dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Per l'istruttoria dei casi definiti sopra (caso 1-2-3) è necessario che il beneficiario o il CAA mandatario rispetti la seguente procedura.

L'istanza viene presentata dal beneficiario che prende il premio:

nel caso 1 : è il beneficiario che ha presentato domanda unica, cessionario dei capi.

nel caso 3 : è il nuovo beneficiario subentrante.

Per la richiesta il caa deve effettuare domanda su Demetra (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>) compilare tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria.

L'assenza della documentazione giustificativa determinerà la non ammissibilità del premio a cui la documentazione si riferiva.

Nota bene: capi macellati

Nel caso del premio macellazione (315-316-317-318-319) il metodo BDN estrae i capi che sono stati detenuti nella stalla del beneficiario almeno 6 mesi per il premio 315-317-318-319 e almeno 12 mesi per il premio 316.

Se la stalla è passata al cessionario il 01/01, i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/07. Se la stalla è stata è passata al cessionario dal 01/02 i capi ammissibili estratti da BDN, ad esempio sul 315, saranno i macellati dopo il 01/08 e così via.

Pertanto, se la stalla è stata aperta nell'anno di campagna, è indispensabile presentare istanza di passaggio aziendale affinché possano essere pagati i capi sul cessionario, ancorché il passaggio sia stato fatto nell'anno di presentazione della domanda unica, in modo da mettere in condizione l'Amministrazione di poter effettuare l'istruttoria.

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	Allegato 1 istruzioni operative n.38 Area Valutazione tecnica e controlli Ufficio FEAGA Premi accoppiati	Pag. 6 di 9
---	--	--------------------

Nota 2: Se l'istanza riguarda il CASO 3, l'Ufficio Zootecnia può avvalersi della documentazione già inviata all'Ufficio competente per l'istruttoria delle "Comunicazioni cambio beneficiario" ai sensi dell'art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014. Tuttavia, è preferibile che il beneficiario, anche attraverso il CAA, invii il Modello "Richiesta istanza passaggio aziendale".

Nel caso in cui il beneficiario voglia vedersi riconosciuti i capi sia del cedente che del cessionario del passaggio aziendale e la casistica sia ascrivibile al CASO 3, i termini di presentazione della "Comunicazione cambio beneficiario", ai sensi dell'art 4 reg. 640-2014 e art. 8 reg. 809-2014, sono anticipati rispetto alla data stabilita dalla Circolare di Presentazione della domanda unica (9 giugno dell'anno successivo all'anno campagna) e coincidono con i termini di presentazione dell'istanza "Passaggio aziendale" di cui alla presente procedura.

Calcolo del premio

Al temine dell'istruttoria i capi ricongiunti saranno soggetti ai controlli di ammissibilità massivi (es: capi doppi, calcolo delle 3 UBA minime, rispetto dei tempistiche di registrazione), i quali potranno determinare un esito aziendale negativo che compromette l'ammissibilità dei capi desunti dalla BDN sia del cedente sia del cessionario. Il beneficiario si assume la responsabilità di tale esito nel momento in cui fa richieste di istanza di ricongiungimento dei capi.

4. Adesioni continuative tra due Consorzi di etichettatura

Premio Macellazione – etichettatura (premio 318).

Nel caso in cui un beneficiario, nel corso dell'anno relativamente al quale richiede il premio, decida di modificare la propria adesione passando da un Consorzio di etichettatura ad un altro in modo consecutivo (ad esempio cessazione dal consorzio "x" in data 1 marzo e adesione al nuovo consorzio "y" in data 2 marzo), dal momento che nulla è specificato al riguardo nel DM 6513 del 18/11/2014 e dal momento che in tal modo intende procedere Agea Coordinamento, si stabilisce tale regola:

Se l'adesione a due consorzi è continuativa, i capi macellati durante i sei mesi successivi alla data di iscrizione al secondo consorzio, si ritengono eleggibili a premio 318.

Il requisito dei sei mesi si ritiene rispettato anche se per una parte il beneficiario ha aderito ad un consorzio e per la seconda parte ad un altro; questo in quanto entrambi i disciplinari che dovranno essere rispettati dal beneficiario hanno dei requisiti minimi previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Attuazione Regolamento Omnibus - Pagamenti diretti - Pubblicato nella GURI n. 165 del 18 luglio 2018.

5. Premio macellazione (315-316-317-318-319)

Il premio macellazione viene **prioritariamente pagato al detentore dell'allevamento** e in assenza della richiesta a premio del detentore viene pagato al proprietario dell'allevamento.

Il detentore può tuttavia rinunciare al premio in favore del proprietario.

arpea. Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 	<i>Allegato 1 istruzioni operative n.38</i> <i>Area Valutazione tecnica e controlli</i> Ufficio FEAGA Premi accoppiati	<i>Pag. 7 di 9</i>
---	---	---------------------------

Ogni CAA regionale/nazionale del detentore che rinuncia al premio macellazione, deve fare pervenire via mail inviata all'Ufficio preposto un unico file excell riportante le seguenti informazioni:

- cuaa detentore rinunciataro
- denominazione detentore rinunciataro
- codice azienda zootecnica
- **soltanto nel caso in cui non si tratti della totalità della stalla:** elenco dei capi (con dettaglio del marchi auricolari) oggetto della rinuncia.
- cuaa proprietario a cui verrà pagato il premio
- denominazione proprietario a cui verrà pagato il premio

Inoltre, è necessario che le stesse informazioni del file excel vengano rese in formato pdf e inviate via pec al seguente indirizzo Arpea: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

con:

OGGETTO: RINUNCIA PREMIO MACELLAZIONE IN FAVORE DEL PROPRIETARIO: CUA_____

Il file pdf riepilogativo dovrà essere accompagnato da **“dichiarazione di rinuncia” opportunamente compilata (Allegato A) dal beneficiario detentore della stalla**, resa sotto forma di atto notorio con allegata la carta di identità del dichiarante.

La dichiarazione di rinuncia del detentore deve essere presentata obbligatoriamente in quando l'indicazione sul file excell della rinuncia non ha alcuna validità e non verrà presa in carico dall'Ufficio competente se la dichiarazione di rinuncia non è stata consegnata nei termini previsti.

6. Allegati

Allegato A “Dichiarazione di rinuncia”

Allegato 1- Dichiarazione di rinuncia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome)

(nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

titolare dell'azienda _____
(denominazione azienda)

CUAA _____
(cuaa)

Detentore della stalla _____
(indicare codice stalla)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

In qualità di detentore della stalla _____ (inserire codice stalla), di voler rinunciare al premio "Macellazione"
art.52 del Regolamento 1307/2013 (interventi 315-316-317-318-319) richiesto in domanda unica campagna _____
(inserire anno campagna) sul codice stalla _____ (inserire codice stalla), in favore dell'azienda proprietaria
_____ (denominazione azienda), CUAA _____ (inserire il CUAA dell'azienda).

Che i capi oggetto della rinuncia del premio sono i seguenti:

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me
forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

(luogo e data)

Il/la dichiarante _____

(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.

Allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all'Autorità giudiziaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) e, in particolare, che:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea. Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it. Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data, _____

Firma leggibile _____



DICHIARAZIONE SFALCIO
SUPERFICI A PASCOLO PERMANENTE GESTITE MEDIANTE SFALCIO E/O PASCOLAMENTO E
SFALCIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
 (rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
 Nato/a a _____ (Prov _____), il _____
 Residente a _____ (Prov _____)
 indirizzo _____
 C.F. _____
 Nella sua qualità di titolare rappresentante legale dell'azienda _____
 CUAA _____
 P.IVA _____
 Ragione sociale _____

consapevole delle sanzioni previste in caso dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1. che le superfici a pascolo permanente indicate nella tabella sottostante, sono state regolarmente mantenute secondo la specifica attività di gestione dichiarata in fascicolo aziendale.

Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale	Superficie condotta (%)	Attività di gestione praticata

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a **copia conforme all'originale non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**, all'ufficio competente con strumenti informatici, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarate. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere, anche a seguito di dichiarazioni del concedente posteriori alla conclusione del contratto, comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. Il sottoscritto è responsabile della veridicità dei dati comunicati al proprio CAA o ad ARPEA.

Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi, dell'art. 13 GDPR 679/2016 e di averla consultata accedendo al portale SISTEMAPIEMONTE, l'informativa è pubblicata sulla home-page Anagrafe agricola del Piemonte.

Luogo, data _____

Firma

DICHIARAZIONE SFALCIO AUTODICHIARAZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per cessione volontaria fieno sottoscritta dal Conduttore (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto, in qualità di *conduttore dei terreni*

(Cognome) _____ (Nome) _____

nato a _____ il _____

residente in _____

titolare dell'azienda _____

con sede a _____

codice fiscale _____ P. IVA _____

consapevole delle sanzioni previste in caso dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver conferito il fieno, in favore dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio, a:

(Cognome) _____ (Nome) _____

nato a _____ il _____

residente in _____

titolare dell'azienda _____

con sede a _____

codice fiscale _____ P. IVA _____

I terreni su cui sono avvenute le operazioni di sfalcio oggetto di cessione volontaria sono indicati nella seguente tabella:

Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale	Superficie condotta (%)	Superficie sfalcata

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a **copia conforme all'originale non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**, all'ufficio competente con strumenti informatici, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarate. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere, anche a seguito di dichiarazioni del concedente posteriori alla conclusione del contratto, comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. Il sottoscritto è responsabile della veridicità dei dati comunicati al proprio CAA o ad ARPEA.

Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi, dell'art. 13 GDPR 679/2016 e di averla consultata accedendo al portale SISTEMAPIEMONTE, l'informativa è pubblicata sulla home-page Anagrafe agricola del Piemonte.

Luogo, data _____

Firma

ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA Fieno

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per cessione volontaria fieno sottoscritta da cedente e cessionario (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il sottoscritto, in qualità di *cedente, nonché conduttore dei terreni*,

(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
residente in _____ W _____
titolare dell'azienda _____
con sede a _____
codice fiscale _____ P. IVA _____

consapevole delle sanzioni previste in caso dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHARA

di aver conferito il fieno, in favore dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio, con pieno accordo al cessionario:

(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
residente in _____
titolare dell'azienda _____
con sede a _____
codice fiscale _____ P. IVA _____

I terreni su cui sono avvenute le operazioni di sfalcio oggetto di cessione volontaria sono indicati nella seguente tabella:

Comune	Foglio	Particella	Superficie catastale	Superficie condotta (%)	Superficie sfalciata

La presente dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a **copia conforme all'originale non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori**, all'ufficio competente con strumenti informatici, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla corrispondenza dei dati e delle notizie dichiarate. In caso di false dichiarazioni, si applicherà quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere, anche a seguito di dichiarazioni del concedente posteriori alla conclusione del contratto, comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. Il sottoscritto è responsabile della veridicità dei dati comunicati al proprio CAA o ad ARPEA.

Dichiarano altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi, dell'art. 13 GDPR 679/2016 e di averla consultata accedendo al portale SISTEMAPIEMONTE, l'informativa è pubblicata sulla home-page Anagrafe agricola del Piemonte.

Luogo, data _____

Firma cedente

Firma cessionario



Specifica schermata PASCOLI , file excel

Il file excel scaricabile dal sistema DEMETRA alla “schermata pascoli” è un file che assembla i dati presenti nei “Registri Pascolo”:

Metodi

6.18 ELENCO_REGISTRIPASCOLO_PERIODO

6.16 ELENCO_OVI_REGISTRIPASCOLO_PERIODO

6.19 Elenco_EQUI_RegistriPascolo_Cod

relativi a tutti i codici pascolo monticati dal beneficiario scaricati da BDN e appartenenti ad un determinato Comune.

Il file excel riporta due colonne in più rispetto ai dati scaricati dai registri pascolo, desunte dal metodo “anagrafica allevamenti” interrogata al 15 maggio: detentore e proprietario in BDN del codice aziendale scaricato per quel pascolo (con medesimo id. allevamento).

Infatti i capi possono essere attribuiti esclusivamente al detentore dell'allevamento e non al proprietario.

Vengono scartati dagli scarichi, ai fini del calcolo del carico uba/ha/anno e del calcolo dei giorni:

- tutti i capi con data monticazione antecedente all'anno campagna e con data di demonticazione maggiore all'anno campagna;
- tutti i capi per cui il beneficiario non è né detentore dell'allevamento, né detentore in alpe.
- Tutti i capi di cui il beneficiario è guardiano ma i cui capi sono stati utilizzati dal loro proprietario ai fini del calcolo del carico uba/ha.
- Tutte i giorni di pascolamento che vanno oltre i range previsti dal Regolamento forestale.

Nel richiamato file excel sono presenti i seguenti campi:

Codice pascolo	codice pascolo oggetto di monticazione
Codice capo	marca auricolare
Tag	non considerare
Data nascita	nascita del capo
Data 6 mesi	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto sei mesi di età
Data 2 anni	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto due anni
Denominazione razza	razza del capo
Id registro stalla	non necessario
Id allevamento provenienza	id. allevamento
Proprietario allevamento	proprietario dell'allevamento in BDN

Id azienda provenienza	non considerare
Codice azienda provenienza	codice stalla
Id specie provenienza	non considerare
Codice specie provenienza	codice della specie
Descrizione	specie animale
Data ingresso pascolo	Data ingresso pascolo
Data rientro pascolo	Data rientro pascolo
Detentore in alpe	Detentore in alpe
Passaporto	Passaporto
Codice elettronico	Codice elettronico
Nome	Nome del capo
Codice UELN	Codice UELN
Id ingresso	non considerare
Anno campagna	Anno campagna
Detentori tipo	non considerare
Detentori ordinamento	non considerare
Proprietario allevamento da anagrafica	proprietario in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna
Detentore Allevamento da anagrafica	detentore in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna
Data min ingresso pascolo	è la data minima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e sm.i
Data max uscita pascolo	è la data massima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e sm.i
Giorni pascolamento totale	gg di pascolamento totale del capo su quella riga. Se il capo pascolo due periodi troveremo due righe nel file excel
Fascia	indica in che fascia di età ha pascolato il capo
Giorni pascolamento fascia	se il capo ha pascolato in un'unica fascia di età, il valore del campo è 0. Se il capo ha pascolato cambiando più fascia di età allora vengono indicati i giorni di pascolamento per quella fascia di età specificata nella colonna "Fascia"

Calcolo per la verifica dei giorni di pascolamento

Per effettuare il controllo dei giorni medi di pascolamento il calcolo da effettuarsi sarà il seguente:

- a) contare i capi validi (cioè non scartati per date impossibili o dati assenti);
- b) sostituire le date di ingresso al pascolo e rientro al pascolo con “data minimo ingresso al pascolo” e “data massima uscita al pascolo” nel caso in cui non siano rispettati i range definiti nella legge forestale, D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R *Regolamento forestale*

Esempio 1: nel 2019 sopra i 1500, metri se un capo entra il 01/05/2019 viene considerato entrato il 15/05/2019;

esempio 2: nel 2019, sopra i 1500 metri, se un capo esce il 30/11/2019 viene considerato come uscito il 15/10/2019;

- c) contare i giorni in cui sono stati sul comune, indipendentemente dalla fascia di età, sommando i giorni di pascolamento effettuati su tutti codici pascolo del Comune da verificare;
- d) prendere la somma dei giorni di cui al punto precedente e dividere per numero di capi.

Controllo per la verifica del carico UBA/ha

Premesso che anche per la verifica del carico uba/ha devono essere eseguite tutte le operazioni di cui al paragrafo precedente punti a e b, per effettuare il controllo del carico uba/ha il calcolo da effettuarsi sarà il seguente:

- 1) Trasformare in UBA i capi, uno a d uno, per ogni specie e fascia di età usando la tabella sottostante (Creare colonna “UBA”) utilizzando questa tabella di conversione:

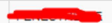
Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame (*)	0,03 UBA

- 2) moltiplicare le UBA per i giorni pascolati. Se il capo ricade in due fasce di età moltiplicare i giorni pascolati per fascia di età per i corrispondenti uba (Creare colonna “UBA*gg”);
- 3) filtrare il file excel, prodotto dal sistema, per la colonna “ Detentore Allevamento da anagrafica” con il CUAA del beneficiario;
- 4) sommare i dati della colonna “UBA*gg”: tale somma è quella che deve essere riscontrata nella tabella **“Carico UBA pascolo proprio”**

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO												
	Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Superficie complessiva limitrofi (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Giorni pascolamento totale
   				0,0802	0,0802	0,2000	5,8546	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
   				1,0228	1,0228	0,2000	74,6644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

- 5) Filtrare il file excel per la colonna “ Detentore Allevamento da anagrafica” con tutti i CUAA diversi dal CUAA del beneficiario e la colonna “Detentore in alpe” per il CUAA del beneficiario e copiare la tabella su altro foglio excel;
- 6) verificare se il CUAA indicato nella colonna “Detentore Allevamento da anagrafica” ha richiesto il premio 026 (Regime di Pagamento unico –Titoli) sullo stesso codice pascolo (la verifica può essere effettuata nella schermata pascoli della domanda unica del detentore in BDN della stalla):

PASCOLI					
ELENCO PASCOLI					
Codice pascolo	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	CUAA
103009P					

Nel caso in cui il detentore della stalla ha richiesto il premio sullo stesso codice pascolo, il capo deve essere scartato (eliminare la riga); in alternativa il capo deve essere contato.

Esempio 1

Il beneficiario Rossi, detentore in alpe dei capi del Signor Verdi, presenta richiesta a premio su pascoli situati sul comune di Susa, codice pascolo XXXTXXX.

I capi possono essere attribuiti al Signor Rossi solo se il Signor Verdi (che ha anche lui presentato domanda unica) non ha richiesto il premio sul codice pascolo XXXTXXX.

Per potersi veder attribuire i capi, il Signor Rossi deve inviare la rinuncia del Signor Verdi dei capi che afferiscono al medesimo codice stalla.

Esempio 2

Il beneficiario Rossi, detentore in alpe dei capi del Signor Verdi, presenta richiesta a premio su pascoli situati sul comune di Susa, codice pascolo XXXTXXX.

Il Signor Verdi non ha presentato una domanda unica.

I capi vengono automaticamente attribuiti al Signor Rossi.

Infatti, nel caso in cui la richiesta a premio a 026 su superfici pascolate su un medesimo codice pascolo sia effettuata sia dal detentore dell'allevamento sia dal detentore in alpe (guardiano), **i capi vengono attribuiti al detentore dell'allevamento a meno di dichiarazione di rinuncia fornita ad Arpea dal detentore dell'allevamento** tempestivamente e comunque prima di aver beneficiato di un qualsivoglia pagamento sulla domanda unica relativa all'anno campagna del pascolamento.

- 7) Sommare i dati della colonna "UBA*gg": tale somma è quella che deve essere riscontrata nella tabella **"Carico UBA pascolo Terzi"**

	Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Superficie complessiva limitrofi (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
   	✓	BROSSO	001036	5,7674	5,7674	0,1500	315,7652	2,3506	0,0000	0,0000	0,0000	1.361,6300	0,0000
   	✓	CHAMOIS	007016	0,6098	0,6098	0,1000	22,2577	0,0000	688,8000	0,0000	688,8000	2.267,0000	123,0000

- 8) Per verificare il **"Carico UBA pascolo totale"**, sommare il "Carico Uba pascolo proprio" con il minore tra "Carico UBA pascolo Terzi" e 3/7 del "Carico Uba pascolo proprio" nel caso di azienda non montana, e il "Carico UBA pascolo Terzi" nel caso di azienda stanziale in montagna secondo la formula:

Carico UBA pascolo totale = Carico Uba pascolo proprio + MIN (3/7 del "Carico Uba pascolo proprio" o "Carico Uba pascolo proprio" e "Carico UBA pascolo Terzi").